STUCCHI S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. 231/2001)

Approvazione delibera C.d.A.:	22 marzo 2023
Revisioni:	20 dicembre 2023
	30 aprile 2025
	17 aprile 2026

SOMMARIO

Sommario **2**

Parte Generale **5**

Definizioni **6**

Presentazione della Società Stucchi S.p.A. **8**

1. Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 **39**
1.1 I principi generali della normativa 39
1.2 I reati che fondano la responsabilità amministrativa dell'ente 39
1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa 47
1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità 48

2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo **50**
2.1 Gli obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello 50
2.2 La "formalizzazione" del Modello 50
2.3 La mappa delle attività a rischio e la struttura del Modello 51
2.4 I Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo 52
2.5 L'approvazione del Modello, le sue modifiche e integrazioni 53
2.6 Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati oggetto del Modello 53
2.7 Modalità di gestione delle risorse finanziarie 54

3. L'Organismo di Vigilanza della Società **55**
3.1 I principi generali 55
3.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza 55
3.3 Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza e sospensione del componente dell'Organismo di Vigilanza 56
3.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza 57
3.5 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza 57
3.6 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 58
3.7 Tabella riassuntiva dei flussi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 63

4. La diffusione del Modello e l'attività di formazione **66**
4.1 I profili generali 66
4.2 La comunicazione iniziale 66
4.3 La formazione dei Dipendenti e dei Responsabili 66
4.4 L'informativa ai Consulenti, Collaboratori e Fornitori 67

5. Il sistema disciplinare e sanzionatorio **68**
5.1 I profili generali 68
5.2 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti 68
5.3 Le sanzioni nei confronti dei Responsabili 71
5.4 Le sanzioni nei confronti dei Soci e dei Procuratori individuati 71
5.5 Le sanzioni nei confronti di Consulenti, Collaboratori, Fornitori e Volontari 72
5.6 Le misure nei confronti degli Amministratori 72
5.7 Le misure nei confronti del Collegio Sindacale 72
5.8 Le misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 73

Parte Speciale **74**

PARTE SPECIALE A 75

Reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio, delitti di criminalità organizzata, reato di corruzione fra privati, delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 75

A.1 Finalità 75
A.2 Fattispecie di reato rilevanti 75
A.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili") 82
A.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato 82
A.5 Destinatari 86
A.6 Principi di controllo e di comportamento 87
A.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 92
A.8 Sanzioni 92

PARTE SPECIALE B 94

Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore 94

B.1 Finalità 94
B.2 Fattispecie di reato rilevanti 94
B.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili") 100
B.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato 100
B.5 Destinatari 101
B.6 Principi di controllo e di comportamento 101
B.7 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza 104
B.8 Sanzioni 104

PARTE SPECIALE C 105

Reati societari, autoriciclaggio, reati tributari e reati concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi 105

C.1 Finalità 105
C.2 Fattispecie di reato rilevanti 105
C.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili") 112
C.4 Principali modalità esemplificative di commissione di reato 113
C.5 Destinatari 114
C.6 Principi di controllo e di comportamento 115
C.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 118
C.8 Sanzioni 119

PARTE SPECIALE D 120

Delitti contro l'industria e il commercio e reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea 120

D.1 Finalità 120
D.2 Fattispecie di reato rilevanti 120
D.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili") 123
D.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato 123
D.5 Destinatari 124
D.6 Principi di controllo e di comportamento 124
D.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 126
D.8 Sanzioni 126

PARTE SPECIALE E 127

Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 127
E.1 Finalità 127
E.2 Fattispecie di reato rilevanti 127
E.3 Principali aree di rischio 128
E.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato 128
E.5 Destinatari 129
E.6 Principi di controllo e di comportamento 129
E.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 134
E.8 Sanzioni 134

PARTE SPECIALE F 135

Reati ambientali 135
F.1 Finalità 135
F.2 Fattispecie di reato rilevanti 135
F.3 Principali aree di rischio 141
F.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato 142
F.5 Destinatari 142
F.6 Principi di controllo e di comportamento 142
F.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 145
F.8 Sanzioni 145

PARTE SPECIALE G 146

Delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare 146
G.1 Finalità 146
G.2 Fattispecie di reato rilevanti 146
G.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili") 150
G.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato 150
G.5 Destinatari 150
G.6 Principi di controllo e di comportamento 150
G.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 153
G.8 Sanzioni 153

Allegati 154

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

Attività sensibili: le attività nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

CCNL: il Contratto Collettivo applicato ai dipendenti della Società Stucchi S.p.A. vale a dire il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti.

Codice Etico: il Codice Etico della Società Stucchi S.p.A. vigente (**allegato 1** al presente Modello).

Organo Dirigente: il Consiglio di Amministrazione della Società Stucchi S.p.A..

Collaboratori: i soggetti che intrattengono con la Società Stucchi S.p.A. rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Società: la Società Stucchi S.p.A. con sede in Pagazzano (BG), via della Lira Italiana n. 397.

Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300",* nel contenuto di tempo in tempo vigente.

D.lgs. 24/2023: il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, recante la "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali",* nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

Dipendenti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi a favore della Società Stucchi S.p.A..

Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Organo Dirigente della Società Stucchi S.p.A., ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza o Organismo o OdV: l'Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Segnalazioni 'whistleblowing': le comunicazioni, scritte od orali, di informazioni sulle violazioni di cui al D.lgs. 24/2023, effettuate nel rispetto delle previsioni di tale norma.

PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ STUCCHI S.P.A.

La Società Stucchi S.p.A. svolge le seguenti attività: la progettazione, costruzione, commercializzazione e rappresentanza di innesti rapidi e valvole per la conduzione di fluidi, di raccorderie e componenti per impianti industriali e macchine in genere, nonché le lavorazioni meccaniche per componenti su commissione per conto terzi (art. 2 dello Statuto sociale).

L'attività è svolta presso le sedi di Pagazzano (BG), via della Lira Italiana n. 397 e via delle Arti e dei Mestieri n. 17.

La Società persegue gli obbiettivi predetti attraverso i seguenti organi:

- ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, i cui compiti sono così definiti dall'art. 8 dello Statuto Sociale:
 «*l'assemblea degli azionisti è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e delibera sulle materie ad essa riservata dalla legge e dal presente statuto; le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci e i titolari del diritto di voto ancorché astenuti, non intervenuti o dissenzienti*».

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, i cui compiti sono così definiti dall'art. 16 del medesimo Statuto:
 «*l'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere (ordinario e straordinario) per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali; in ogni caso, limitatamente ad operazioni aventi per oggetto la vendita, concessione in usufrutto e/o comodato, di aziende e rami aziendali è richiesta l'autorizzazione preventiva dell'assemblea ordinaria dei soci.*
 […]
 Spetta inoltre al Consiglio di amministrazione l'adozione delle seguenti deliberazioni:
 a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis [c.c.]*;*
 b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
 c) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative».

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, nominato ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, i cui compiti sono disciplinati dall'art. 18 del medesimo Statuto, nei seguenti termini:
 «*la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al presidente del consiglio di amministrazione o a quelle altre persone a cui l'organo amministrativo creda di conferirle ai sensi del precedente articolo 17 e nei limiti in esso determinati*».

- CONSIGLIERE DELEGATO, la cui nomina è prevista dall'art. 17 dello Statuto Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Consigliere Delegato (anche nella materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) a cui sono stati conferiti i seguenti poteri:

«*A) i seguenti poteri e funzioni nella materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della tutela ambientale, della prevenzione degli incendi e della gestione dei rifiuti:*

a) *compiere tutti gli atti ed espletare tutte le funzioni per provvedere a quanto ritenuto necessario ed utile per il costante, puntuale rispetto, adeguamento ed aggiornamento alla normativa ed alle regole di buona tecnica in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, di salvaguardia dell'ambiente, di prevenzione degli incendi e di gestione dei rifiuti, con riferimento a tutte le normative vigenti ed ai campi di applicazione delle medesime;*

b) *individuare il/i soggetto/i cui inerisce la qualifica di Datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. B) d. lgs. 81/2008, in quanto persona/e tecnicamente qualificata/e, investendola/e delle specifiche funzioni -anche di controllo e di sorveglianza- connesse alla tutela antinfortunistica e di igiene sui luoghi di lavoro, alla prevenzione in materia di inquinamento al fine della migliore salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione degli incendi, nonché alla gestione dei rifiuti, con facoltà di nominare tale/i soggetto/i procuratore/i della Società, nonché, se del caso, di revocare procure precedentemente rilasciate, anche dal Consiglio di Amministrazione e/o da un suo delegato, a soggetto/i individuato/i quale Datore/i di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett B) d. lgs. 81/2008;*

c) *riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione, relazionandolo, se del caso per iscritto, in ordine all'esercizio dei poteri qui conferiti, con particolare riguardo alle sue determinazioni in ordine alla concreta individuazione del/dei soggetto/i cui inerisce la qualifica di Datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. B) d. lgs. 81/2008, nonché all'eventuale rilascio di procure notarili o alla loro eventuale revoca;*

d) *segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ogni specifica circostanza o situazione con riferimento alla quale egli non sia in grado di esercitare i poteri a lui conferiti».*

B) *- i poteri inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 portante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati in sigla GDPR, (ufficialmente regolamento UE n. 2016/679), curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento, nonché uno o più amministratori del sistema, impartendo loro le opportune istruzioni;*

C) *- tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la relativa legale rappresentanza nonché il potere di subdelega e/o revoca degli stessi poteri ad uno o più procuratori o mandatari speciali, nei modi e nei limiti ritenuti di volta in volta necessari e con obbligo di riferire al consiglio, con esclusione in ogni caso dei seguenti atti che dovranno sempre essere previamente autorizzati da apposita delibera adottata dal consiglio di amministrazione e che si riportano di seguito sotto le lettere minuscole dalla a) alla o):*

 a) *assumere finanziamenti bancari e non, in qualsiasi forma tecnica di importo superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00);*
 b) *investire liquidità liberamente disponibile sui conti correnti bancari se di importo, per singola operazione, superiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) o se di durata superiore ai 18 (diciotto) mesi;*
 c) *acquistare, vendere nonché acquisire in locazione finanziaria e commerciale, beni immobili ed in genere compiere tutte le operazioni aventi per oggetto diritti reali immobiliari;*
 d) *acquistare, vendere nonché acquisire o concedere in usufrutto, affitto o comodato, aziende e rami aziendali;*
 e) *aprire e chiudere sedi secondarie e/o filiali e/o uffici di rappresentanza, in italia o all'estero;*
 f) *acquistare, vendere nonché acquisire o concedere in usufrutto o locazione finanziaria, partecipazioni azionarie, interessenze e quote in altre societa', aziende od enti non commerciali in genere;*
 g) *esercitare i diritti derivanti dal possesso delle partecipazioni azionarie o in altre società aventi scopo di lucro;*
 h) *acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie, rinunciare a ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei registri immobiliari da responsabilità, costituire pegni;*
 i) *acconsentire a costituzione di servitù attive e passive e rilasciare fideiussioni a favore di terzi sempre, quest'ultime, se di importo superiore a euro 25.000,00 (venticinquemila/00);*
 j) *agire in sede giudiziaria presso le diverse giurisdizioni nominando avvocati, difensori e procuratori alle liti purché il valore della lite in linea capitale, con esclusione quindi degli accessori per interessi e sanzioni eventualmente dovuti, sia superiore ad euro 200.000 (euro duecentomila/00), con esclusione di tutte le azioni inerenti il recupero dei crediti commerciali, sempre consentiti senza limitazioni in capo al nominato amministratore delegato. quanto indicato nella presente lettera j) non pregiudica in ogni caso i poteri e le attribuzioni proprie del presidente del consiglio di amministrazione in quanto previste dalla legge o dallo statuto a suo favore o carico in via esclusiva;*
 k) *acquistare, vendere e acquisire in locazione finanziaria beni mobili iscritti in pubblici registri ad eccezione del noleggio in tutte le sue forme contrattuali;*
 l) *nominare, risolvere e comunque assumere qualsiasi altra decisione inerente lo svolgimento dei rapporti di lavoro, indipendentemente dalla sua forma giuridica, con persone aventi funzione aziendale di direttore generale;*

m) assumere dipendenti la cui retribuzione annua lorda superi la soglia di 150.000 euro (euro centocinquantamila/00); si specifica a tale riguardo che la modifica della remunerazione complessiva a titolo di dirigente spettante al nominato ad alla data odierna, per quanto non già disciplinato per legge o da previsioni inserite nel contratto collettivo dei dirigenti industriali, dovrà essere oggetto di valutazione e conseguente preventiva autorizzazione mediante delibera adottata dal consiglio di amministrazione;

n) stipulare contratti in genere (con esclusione in ogni caso di quelli già specificati nelle precedenti lettere minuscole dalla a) alla m)) di importo unitario superiore ad euro 1.500.000,00 (euro unmilioneecinquecentomila/00), intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento, anche funzionale o vincolante, tra di essi esistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite;

o) approvare il budget previsionale economico e finanziario annuale e il budget degli investimenti nonché i business plan pluriennali».

- COLLEGIO SINDACALE, la cui composizione è stabilita dall'art. 21 dello Statuto Sociale:
 «il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente ed inoltre determina la retribuzione annuale dei sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio».

- REVISORE DEI CONTI, la cui composizione è stabilita dall'art. 22 dello Statuto Sociale:
 «*la revisione legale dei conti sulla società è esercitata dal Collegio Sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.*
 Nei casi di Legge o laddove deliberato dall'assemblea, la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nominati e funzionanti a norma di Legge».

- PROCURATORI – DATORI DI LAVORO
 Il Consigliere Delegato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha nominato un DATORE DI LAVORO PER L'AREA OPERAZIONI (inclusiva dei reparti di Acquisti, Manutenzione, Lavorazione, Industrializzazione di Processo, Pianificazione e Logistica), a cui sono state conferite tutte le funzioni datoriali previste dalle normative vigenti; ha, altresì, identificato se stesso DATORE DI LAVORO PER LE AREE RESIDUE. In particolare, senza che ciò costituisca elencazione esaustiva e preclusiva di altre competenze, competono ai Datori di Lavoro i seguenti poteri:

 «*a) delegare i poteri a lui conferiti, salvo quanto previsto dall'art. 17 D. lgs. 81/2008, rilasciando procura speciale a una o più persone tecnicamente qualificate per investirle delle specifiche funzioni anche di controllo e di sorveglianza connesse alla tutela antinfortunistica e di igiene sui luoghi di lavoro, nonché alla prevenzione in materia di inquinamento al fine della migliore salvaguardia dell'ambiente. In particolare, si sollecita tale determinazione per l'adempimento delle funzioni tecniche di costante adeguamento alla normativa vigente, di controllo, di sorveglianza, di manutenzione e di verifica delle strutture aziendali e del livello di formazione e informazione dei dipendenti. Una volta individuate la persona o le persone competenti, il Datore di Lavoro potrà delegare alle medesime tutti i poteri che si renderanno necessari, utili ed opportuni ai fini del rispetto delle normative vigenti e della tutela della Società;*

 b) la rappresentanza, ad ogni effetto, della società stessa avanti a tutti gli enti ed organi pubblici e privati preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo, previste dalle normative generali e particolari relativamente alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione incendi, compreso l'Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), anche ai fini e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 1124/1965, nonché, salva diversa disposizione da parte del Consiglio di Amministrazione, la facoltà di sottoporre e far sottoscrivere al Datore di Lavoro le polizze per la copertura assicurativa della società contro i danni da responsabilità civile per terzi e per dipendenti e quante altre opportune e necessarie per manlevare la società da qualsiasi danno;

 c) la facoltà di consultare, quando ne ravvisasse la necessità, Consulenti Tecnici di fiducia della Società;

 d) tutti i più ampi poteri decisionali e di firma, con autonomia di spesa, nell'ambito dei criteri amministrativi della Società, disponendo dei relativi supporti finanziari, necessari all'espletamento delle attività quivi delegate, inclusi, tra gli altri, quelli che a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono qui di seguito elencati:

 1) provvedere autonomamente alla programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo di tutte le attività intese a dare attuazione ed adempimento alle norme previste in materia di sicurezza ed igiene ambientale, nonché di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo per quanto necessario in ragione delle attività di impresa.

 In particolare, il Datore di Lavoro, cui viene conferito ogni potere di determinazione ed iniziativa, potendo così egli agire con le stesse prerogative del suo dante causa ed in sostituzione dello stesso quanto a funzioni ed autonomia decisionale e patrimoniale, nell'ambito dei criteri

amministrativi della società, si dovrà occupare, con l'ausilio dei servizi allo scopo istituiti ed esistenti, di tutte le problematiche connesse e conseguenti all'applicazione delle norme di legge emanate ed emanande in materia. Il Datore di Lavoro dovrà, pertanto, effettuare le spese di pronto intervento, di ordinario consumo e di necessità connesse al presente mandato, nonché tutti gli investimenti necessari, anche determinando i rapporti contrattuali, le spese e gli oneri relativi con altre imprese ed enti specializzati preposti alla salvaguardia dell'incolumità della salute; in particolare, il Datore di Lavoro potrà, in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione di emergenza, derogare ai criteri amministrativi dell'azienda effettuando le spese e gli interventi da egli ritenuti di volta in volta necessari.

2) *rivolgere particolare attenzione, per l'assolvimento dell'incarico affidatogli, alla normativa vigente riguardante, a titolo meramente esemplificativo:*
 - *L'IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ANCHE CON RIFERIMENTO AI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI;*
 - *LA TUTELA IN MATERIA AMBIENTALE;*
 - *LA PREVENZIONE INCENDI;*
 - *LA GESTIONE DEI RIFIUTI;*
3) *predisporre ed applicare una adeguata normativa interna di disposizioni generali e di ordini di servizio conformi alla legislazione vigente;*
4) *provvedere affinché, nell'ambito dell'organigramma e delle rispettive responsabilità dei sottoposti, si osservi un costante e rigoroso adempimento delle misure previste, nonché l'osservanza delle stesse disponendo opportune ispezioni;*
5) *provvedere a valutare i rischi aziendali e ad elaborare il relativo documento nelle forme di cui agli artt. 28 e 29 D.Lvo 81/2008, curando che venga indetta, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 35 D.Lvo 81/2008, la riunione periodica;*
6) *svolgere tutti i necessari adempimenti per individuare le misure di prevenzione e predisporre conseguentemente i programmi di attuazione delle stesse;*
7) *organizzare, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, in particolare individuandone e nominandone - se del caso e se consentito dagli artt. 31 co. 6 e 34 D.Lvo 81/2008 anche nella propria persona - il responsabile, preventivamente accertandone attitudini e capacità adeguate nel rispetto della normativa regolatrice della materia e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori;*
8) *provvedere a consultare, secondo i casi e le modalità previsti dalla legge, una volta eletto o designato, il rappresentante per la sicurezza, nonché fornire al servizio di prevenzione e protezione informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione ed attuazione delle misure preventive e protettive, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi ai dati del registro infortuni e delle malattie professionali, alle prescrizioni degli organi di vigilanza;*
9) *consentire ai lavoratori di verificare, nei modi previsti dalla legge, mediante il loro rappresentante istituzionale, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*
10) *provvedere alla comunicazione in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 D.Lvo 81/2008, in caso di nuova elezione o designazione, dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
11) *consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art.17, comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi) anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 D.Lgs. 81/2008, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui all'art. 18 comma 1 lettera r) D.Lgs. 81/2008;*
12) *consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lvo 81/2008;*
13) *provvedere a fornire, promuovere, organizzare e sovrintendere alla massima informazione dei lavoratori presenti in azienda circa gli eventuali rischi specifici cui possono essere esposti in quanto connessi alla lavorazione, con riferimento alle peculiari mansioni in concreto esercitate, nonché in ordine ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale, diffondendo le norme di prevenzione, sicurezza ed igiene con ogni idoneo mezzo che ne possa rendere più utile, immediata ed esauriente la conoscenza; attendere alla formazione particolare e generale dei singoli lavoratori, anche mediante l'organizzazione e la tenuta di specifici corsi, se del caso con incarico a una o più società di servizi;*
14) *aggiornare costantemente le misure di prevenzione, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;*
15) *disporre, controllare ed esigere, anche in applicazione delle norme disciplinari, che tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza, igiene e tutela ambientale, utilizzando in modo appropriato tutto quanto messo a loro disposizione;*
16) *nell'ambito della corretta attività di formazione dei lavoratori, provvedere a vigilare affinché tutti i dispositivi di sicurezza ed i mezzi personali di protezione siano sempre adeguati ai rischi, vengano correttamente utilizzati e siano in perfetto stato di efficienza, avvalendosi per tale controllo di personale preposto, deputato a tale funzione per disposizione di legge o per organigramma aziendale, che dovrà segnalare per i*

provvedimenti disciplinari del caso quei dipendenti che non utilizzino o impieghino irregolarmente o manomettano i mezzi personali di protezione;

17) *astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate da esigenze della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
18) *vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;*
19) *organizzare la predisposizione delle cautele di carattere generale relative agli ambienti e posti di lavoro e passaggio, e quelle di carattere particolare per quanto attiene specificatamente alla costruzione, manutenzione e destinazione delle scale fisse e mobili, dei ponti sospesi, dei parapetti, degli impianti di illuminazione, delle difese antincendio, contro le scariche atmosferiche, ecc.;*
20) *adottare tutte le misure preventive, tecniche, organizzative e di informazione necessarie per lo svolgimento delle attività che comportino la movimentazione manuale dei carichi, nonché quelle di equivalente natura e portata previste dalle normative vigenti;*
21) *in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, se necessario previo ottenimento delle autorizzazioni e concessioni richieste dalla legge, curare le operazioni di manutenzione e riparazione degli edifici e delle opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili e gli strumenti, nonché gli apprestamenti di difesa;*
22) *provvedere alla predisposizione ed adozione dei mezzi personali di protezione generica e specifica dei lavoratori ed all'approntamento e funzionamento dei soccorsi di urgenza;*
23) *in generale, provvedere alla tenuta in efficienza e al costante miglioramento dei dispositivi e dei mezzi di protezione;*
24) *predisporre i piani di emergenza per i casi di pericolo grave ed immediato previsti dalla normativa vigente, dando piena e concreta attuazione a tutte le prescrizioni ivi contenute;*
25) *uniformarsi a quanto prescritto dall'art. 18 lett. R D.Lvo 81/2008, ovvero comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;*
26) *verificare costantemente la rispondenza alle disposizioni di legge di tutte le macchine, strumenti, utensili e quanto altro, adeguandoli alle nuove tecnologie in materia di sicurezza, igiene ed ecologia, nonché a quanto richiesto dalla normativa di prevenzione incendi;*
27) *assicurare l'adozione delle necessarie misure di protezione riguardanti le macchine in generale, e particolarmente il funzionamento e la dislocazione di motori, trasmissioni ed ingranaggi, e comunque predisporre le prescritte protezioni di ciascuna determinata operazione o macchina, apparecchiatura o impianto o attività di utilizzazione di materie o prodotti pericolosi o nocivi;*
28) *disporre le necessarie misure di prevenzione per i mezzi, gli apparecchi e le modalità di sollevamento, di trasporto ed immagazzinamento, anche per quanto concerne la sicurezza delle macchine, dei ganci, dei freni, delle funi e delle catene, degli arresti e dei dispositivi di segnalazione, ecc.;*
29) *attuare ogni misura necessaria di igiene nei locali e negli spazi di proprietà o in uso alla società, curando che siano approntati e forniti gli opportuni mezzi di prevenzione, facendo sì che le condizioni degli ambienti di lavoro siano e rimangano rispondenti alle prescrizioni di legge e che le lavorazioni implicanti l'utilizzazione di agenti nocivi siano svolte secondo le prescritte misure di igiene del lavoro, nonché nel rispetto della normativa relativa allo smaltimento, allo scarico ed alla emissione degli agenti inquinanti;*
30) *adottare tutte le idonee misure preventive, valutative, tecniche, igieniche, sanitarie, protettive, organizzative, procedurali e di formazione-informazione relative alla protezione da eventuali agenti cancerogeni e biologici, per il costante adeguamento a tutti gli obblighi previsti in materia dalla legge;*
31) *curare che i presidi sanitari di pronto soccorso ed i servizi igienico-assistenziali siano conformi alle previsioni di legge ed organizzare la sorveglianza fisica e medica dei lavoratori, provvedendo alla nomina del medico competente ed attraverso accertamenti preventivi e periodici eseguiti sotto il controllo di esperti qualificati e medici autorizzati; nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 D.Lvo 81/2008, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*
32) *richiedere l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal D.Lvo 81/2008, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;*
33) *curare le attribuzioni previste e disciplinate dalle norme in tema di ambiente ed ecologia, rifiuti ed emissioni in atmosfera, dovendo agire il procuratore al fine di evitare ogni possibile forma di inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*
 In tale ambito, verificare che i reflui dell'insediamento produttivo siano autorizzati e conformi ai limiti tabellari in vigore, predisponendo in ogni caso le necessarie misure di adeguamento e controllo periodico; avendo comunque cura di richiedere o di rinnovare tutti quei provvedimenti

autorizzativi che dovesse imporre la normativa antinquinamento relativa a reflui e residui di qualsiasi genere, siano essi allo stato solido, liquido o gassoso;

34) *disporre e curare la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di impianti di abbattimento fumi, così che sia garantito il rispetto dei limiti di legge di volta in volta vigenti;*
35) *curare che lo smaltimento dei rifiuti, di qualsiasi genere e specie, avvenga nella osservanza delle specifiche norme che regolano la materia, nel rispetto delle autorizzazioni eventualmente richieste o da richiedere e comunque attraverso l'impiego di imprese o enti regolarmente autorizzati. In tale ambito, provvedere a richiedere, a rinnovare e far rispettare tutti quei provvedimenti autorizzativi che la materia in oggetto dovesse prescrivere, effettuando le dovute comunicazioni alle Autorità;*
36) *disporre ed attuare tutte le misure necessarie per il rispetto della normativa di prevenzione incendi ed attivare le procedure per richiedere le necessarie autorizzazioni al fine dell'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi;*
37) *curare ogni adempimento di carattere amministrativo connesso all'ecologia ed alle materie oggetto della presente delega;*
38) *prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione e deteriorare l'ambiente esterno;*
39) *provvedere all'esecuzione ed all'osservanza di tutti gli obblighi di legge relativi all'uso di attrezzature munite di videoterminali, con particolare riferimento a quanto disposto nel titolo VII del D.Lvo 81/2008;*
40) *in ossequio a quanto prescritto dall'art. 26 D.Lvo 81/2008, verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ad eventuali attività da realizzarsi in appalto o contratto d'opera, all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva. In tale ambito:*
 - *fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza;*
 - *cooperare alla attuazione delle misure di protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sulla attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
 - *coordinare i relativi interventi;*
 - *esigere dalle imprese appaltatrici o dai lavoratori autonomi corrispondenti informazioni sulle loro modalità di intervento in azienda.*

 In relazione a tali attività il Datore di Lavoro dovrà predisporre, in ossequio all'art. 26 co. 3 D.Lvo 81/2008, uno specifico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività della società Stucchi S.p.A. e quelle degli appaltatori e/o dei lavoratori autonomi operanti all'interno dell'azienda del committente, curando che tale documento venga allegato al contratto di appalto o d'opera nel quale dovranno essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli connessi allo specifico appalto;
41) *in ottemperanza al D.Lvo 81/2008, con particolare riferimento al titolo IV (cantieri temporanei o mobili), curare l'adempimento di tutti gli obblighi di organizzazione delle misure, la verifica dei piani di sicurezza e coordinamento equipollenti alla valutazione dei rischi, l'individuazione delle metodiche, la verifica circa la regolare compilazione delle denunce, nonché la vigilanza sull'attuazione delle stesse, l'adeguamento tecnologico, la formazione ed informazione dei lavoratori. In particolare assumere il ruolo e la funzione di committente per conto della società Stucchi S.p.A., e così svolgere adeguata istruttoria per la scelta e l'identificazione dei soggetti tra cui nominare le figure professionali di cui all'art. 89 D.Lvo 81/2008 ed in particolare il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione dell'opera ed il coordinatore per la realizzazione della stessa, ed inoltre verificare, in caso di appalto diretto, l'esistenza di adeguate caratteristiche tecniche e prerogative di legge in capo alle imprese cui affidare i lavori. In tale ambito, svolgere ogni necessario controllo affinché il mandato conferito ai professionisti si svolga nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare delle previsioni di cui al richiamato titolo IV D.Lvo 81/2008; nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto e subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;*
42) *curare i rapporti con gli enti pubblici e privati, preposti alla vigilanza ed al controllo nelle materie sopraindicate, rappresentando la società in tutte le sedi ed occasioni anche nei confronti delle Autorità di Polizia Giudiziaria, nelle fasi procedurali e processuali di accertamento di eventuali illeciti, con particolare riferimento a quanto previsto dalle normative speciali in materia e dal D.Lvo 758/94;*
43) *rappresentare la società in tutti i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni competenti nonché con gli enti di controllo, verifica ed accertamento deputati;*
44) *riferire periodicamente al Consigliere Delegato, relazionandolo, se del caso per iscritto, in ordine all'andamento dell'attività nella materia antinfortunistica e di salute e sicurezza sul lavoro, anche al fine di consentire al Consigliere Delegato stesso, o a chi per esso, la eventuale predisposizione degli incombenti di competenza, con specifico riferimento al controllo formale sull'attività svolta;*
45) *segnalare al Consigliere Delegato ogni specifica circostanza o situazione con riferimento alla quale egli non sia in grado di adempiere agli obblighi previsti ai precedenti punti*».

- DELEGATI DATORE DI LAVORO

 I Datori di Lavoro hanno individuato propri Delegati, ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 81/2008, per le

rispettive Aree di competenza, nelle figure del Direttore Tecnico, del Responsabile dell'Area Qualità e Test, del Responsabile dell'Area Pianificazione e Logistica e del Responsabile dell'Area Industrializzazione di Prodotto; a tali Delegati, eccetto le materie di cui all'art. 17 D. Lgs. 81/2008 ('*Obblighi del datore di lavoro non delegabili*'), sono stati attribuiti i seguenti poteri con riguardo alla funzione da essi espletata nell'ambito dell'organigramma aziendale:

«a) la facoltà di nominare una o più persone tecnicamente qualificate per investirle delle specifiche funzioni -anche di controllo e di sorveglianza connesse alla tutela antinfortunistica e di igiene sui luoghi di lavoro, nonché alla prevenzione in materia di inquinamento al fine della migliore salvaguardia dell'ambiente. In particolare, si sollecita tale determinazione per l'adempimento delle funzioni tecniche di costante adeguamento alla normativa vigente, di controllo, di sorveglianza, di manutenzione e di verifica delle strutture aziendali e del livello di formazione e informazione dei dipendenti.

Una volta individuate la persona o le persone competenti, il DDL, dirigente della sicurezza potrà delegare alle medesime tutti i poteri che si renderanno necessari, utili ed opportuni ai fini del rispetto delle normative vigenti e della tutela della società;
b) la rappresentanza, ad ogni effetto, della società stessa avanti a tutti gli enti ed organi pubblici e privati preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo, previste dalle normative generali e particolari relativamente alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione incendi, compreso l'Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), anche ai fini e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 1124/1965, nonché, salva diversa disposizione da parte del Datore di Lavoro, sottoporre e far sottoscrivere a quest'ultimo le polizze per la copertura assicurativa della società contro i danni da responsabilità civile per terzi e per dipendenti e quante altre opportune e necessarie per manlevare la società da qualsiasi danno;

c) la facoltà di consultare, quando ne ravvisasse la necessità, Consulenti Tecnici di fiducia della Società;
d) tutti i più ampi poteri decisionali e di firma, con autonomia di spesa, nell'ambito dei criteri amministrativi della Società, disponendo dei relativi supporti finanziari, necessari all'espletamento delle attività delegate al DDL, dirigente della sicurezza, inclusi, tra gli altri, quelli che a titolo meramente esemplificativo, sono qui di seguito elencati:

1. *provvedere autonomamente alla programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo di tutte le attività intese a dare attuazione ed adempimento alle norme previste in materia di sicurezza ed igiene e tutela ambientale, nonché di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo, di prevenzione incendi e di gestione dei rifiuti, per quanto necessario in ragione delle attività di impresa. In particolare, il predetto, cui viene conferito ogni potere di determinazione ed iniziativa, potendo così egli agire con le stesse prerogative del suo dante causa ed in sostituzione dello stesso quanto a funzioni ed autonomia decisionale e patrimoniale, nell'ambito dei criteri amministrativi della società, si dovrà occupare, con l'ausilio dei servizi allo scopo istituiti ed esistenti, di tutte le problematiche connesse e conseguenti all'applicazione delle norme di legge emanate ed emanande in materia. Egli dovrà, pertanto, effettuare le spese di pronto intervento, di ordinario consumo e di necessità connesse al presente mandato, nonché tutti gli investimenti necessari, anche determinando i rapporti contrattuali, le spese e gli oneri relativi con altre imprese ed enti specializzati preposti alla salvaguardia dell'incolumità della salute; il DDL potrà derogare ai criteri amministrativi della Società in caso di emergenza, laddove il suddetto intervento sia giustificato da specifiche esigenze di interventi immediati (entro il giorno dell'evento) e che rimedino ad accadimenti che possano portare a gravi danni a persone. Il DDL dirigente della sicurezza dovrà comunque disporre solo gli acquisti per ottemperare agli obblighi di legge, privilegiando gli acquisti meno costosi a parità di garanzia degli standard di sicurezza. Di ogni acquisto dovrà dare comunicazione al Datore di Lavoro entro i tre giorni successivi all'acquisto; tale comunicazione non deve ad ogni modo intendersi come una limitazione ai poteri attribuiti al DDL, dirigente della sicurezza ma al contrario come piena attuazione del preciso disposto di cui all'art.16, 1° comma, lett d;*
2. *dovrà rivolgere particolare attenzione, per l'assolvimento dell'incarico affidatogli, alle normative vigenti riguardanti, a titolo meramente esemplificativo:*
 a) *L'IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ANCHE CON RIFERIMENTO AI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI;*
 b) *LA TUTELA IN MATERIA AMBIENTALE;*
 c) *LA PREVENZIONE INCENDI;*
 d) *LA GESTIONE DEI RIFIUTI;*
3. *predisporre ed applicare una adeguata normativa interna di disposizioni generali e di ordini di servizio conformi alla legislazione vigente;*
4. *provvedere affinché, nell'ambito dell'organigramma e delle rispettive responsabilità dei sottoposti, si osservi un costante e rigoroso adempimento delle misure previste, nonché l'osservanza delle stesse disponendo opportune ispezioni;*
5. *cooperare con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della elaborazione del relativo documento nelle forme di cui agli artt. 28 e 29 D.Lvo 81/2008;*
6. *svolgere tutti i necessari adempimenti per individuare le misure di prevenzione e predisporre conseguentemente i programmi di attuazione delle stesse;*

7. *cooperare con il servizio di prevenzione e protezione organizzato dal Datore di Lavoro ed, in particolare, con il suo responsabile;*
8. *provvedere a consultare, secondo i casi e le modalità previsti dalla legge, una volta eletto o designato, il rappresentante per la sicurezza, nonché fornire al servizio di prevenzione e protezione informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione ed attuazione delle misure preventive e protettive, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi ai dati del registro infortuni e delle malattie professionali, alle prescrizioni degli organi di vigilanza;*
9. *consentire ai lavoratori di verificare, nei modi previsti dalla legge, mediante il loro rappresentante istituzionale, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*
10. *consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 D.Lvo 81/2008;*
11. *provvedere a fornire, promuovere, organizzare e sovrintendere alla massima informazione dei lavoratori presenti in azienda circa gli eventuali rischi specifici cui possono essere esposti in quanto connessi alle attività lavorative, con riferimento alle peculiari mansioni in concreto esercitate, nonché in ordine ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale, diffondendo le norme di prevenzione, sicurezza ed igiene con ogni idoneo mezzo che ne possa rendere più utile, immediata ed esauriente la conoscenza; attendere alla formazione particolare e generale dei singoli lavoratori, anche mediante l'organizzazione e la tenuta di specifici corsi, se del caso con incarico a una o più società di servizi;*
12. *aggiornare costantemente le misure di prevenzione, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;*
13. *disporre, controllare ed esigere, anche in applicazione delle norme disciplinari, che tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza, igiene e tutela ambientale, utilizzando in modo appropriato tutto quanto messo a loro disposizione;*
14. *nell'ambito della corretta attività di formazione dei lavoratori, provvedere a vigilare affinché tutti i dispositivi di sicurezza ed i mezzi personali di protezione siano sempre adeguati ai rischi, vengano correttamente utilizzati e siano in perfetto stato di efficienza, avvalendosi per tale controllo di personale preposto, deputato a tale funzione per disposizione di legge o per organigramma aziendale, che dovrà segnalare per i provvedimenti disciplinari del caso quei dipendenti che non utilizzino o impieghino irregolarmente o manomettano i mezzi personali di protezione;*
15. *astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate da esigenze della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
16. *vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;*
17. *organizzare la predisposizione delle cautele di carattere generale relative agli ambienti e posti di lavoro e passaggio, e quelle di carattere particolare per quanto attiene specificatamente alla costruzione, manutenzione e destinazione delle scale fisse e mobili, dei ponti sospesi, dei parapetti, degli impianti di illuminazione, delle difese antincendio, contro le scariche atmosferiche, ecc.*
18. *adottare tutte le misure preventive, tecniche, organizzative e di informazione necessarie per lo svolgimento delle attività che comportino la movimentazione manuale dei carichi, nonché quelle di equivalente natura e portata previste dalle normative vigenti;*
19. *in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, se necessario previo ottenimento, tramite il locatore, delle autorizzazioni e concessioni richieste dalla legge, curare le operazioni di manutenzione e riparazione degli edifici e delle opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili e gli strumenti, nonché gli apprestamenti di difesa;*
20. *provvedere alla predisposizione ed adozione dei mezzi personali di protezione generica e specifica dei lavoratori ed all'approntamento e funzionamento dei soccorsi di urgenza;*
21. *in generale, provvedere alla tenuta in efficienza e al costante miglioramento dei dispositivi e dei mezzi di protezione;*
22. *predisporre i piani di emergenza per i casi di pericolo grave ed immediato previsti dalla normativa vigente, dando piena e concreta attuazione a tutte le prescrizioni ivi contenute;*
23. *uniformarsi a quanto prescritto dall'art. 18 lett. R D. Lgs. 81/2008; ovvero comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro;*
24. *assicurarsi dell'avvenuta comunicazione in via telematica all'INAIL, nonché, per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 D.Lvo. 81/2008, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, dei dati e delle informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, di quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;*
25. *verificare costantemente la rispondenza alle disposizioni di legge di tutte le macchine, strumenti, utensili e quanto altro, adeguandoli alle nuove tecnologie in materia di sicurezza, igiene e tutela ambientale, nonché a quanto richiesto dalla normativa di prevenzione incendi;*

26. *assicurare l'adozione delle necessarie misure di protezione riguardanti le macchine in generale, e particolarmente il funzionamento e la dislocazione di motori, trasmissioni ed ingranaggi, e comunque predisporre le prescritte protezioni di ciascuna determinata operazione o macchina, apparecchiatura o impianto o attività di utilizzazione di materie o prodotti pericolosi o nocivi;*
27. *disporre le necessarie misure di prevenzione per i mezzi, gli apparecchi e le modalità di sollevamento, di trasporto ed immagazzinamento, anche per quanto concerne la sicurezza delle macchine, dei ganci, dei freni, delle funi e delle catene, degli arresti e dei dispositivi di segnalazione, ecc.;*
28. *attuare ogni misura necessaria di igiene nei locali e negli spazi di proprietà o in uso alla società, curando che siano approntati e forniti gli opportuni mezzi di prevenzione, facendo sì che le condizioni degli ambienti di lavoro siano e rimangano rispondenti alle prescrizioni di legge e che le lavorazioni implicanti l'utilizzazione di agenti nocivi siano svolte secondo le prescritte misure di igiene del lavoro, nonché nel rispetto della normativa relativa allo smaltimento, allo scarico ed alla emissione degli agenti inquinanti;*
29. *adottare tutte le idonee misure preventive, valutative, tecniche, igieniche, sanitarie, protettive, organizzative, procedurali e di formazione-informazione relative alla protezione da eventuali agenti cancerogeni e biologici, per il costante adeguamento a tutti gli obblighi previsti in materia dalla legge;*
30. *curare che i presidi sanitari di pronto soccorso ed i servizi igienico assistenziali siano conformi alle previsioni di legge;*
31. *richiedere l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva dell'Area di competenza;*
32. *inviare i lavoratori dell'Area di competenza alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;*
33. *nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 D.Lvo. 81/2008, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro di lavoratori dell'Area di competenza;*
34. *curare le attribuzioni previste e disciplinate dalle norme in tema di tutela ambientale, rifiuti ed emissioni in atmosfera, dovendo agire il procuratore al fine di evitare ogni possibile forma di inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*
 In tale ambito, verificare che i reflui dell'insediamento produttivo dell'Area di competenza siano autorizzati e conformi ai limiti tabellari in vigore, predisponendo in ogni caso le necessarie misure di adeguamento e controllo periodico; avendo comunque cura di richiedere o di rinnovare tutti quei provvedimenti autorizzativi che dovesse imporre la normativa antinquinamento relativa a reflui e residui di qualsiasi genere, siano essi allo stato solido, liquido o gassoso;
35. *disporre e curare la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di impianti di abbattimento fumi dell'Area di competenza, così che sia garantito il rispetto dei limiti di legge di volta in volta vigenti;*
36. *curare che lo smaltimento dei rifiuti dell'Area di competenza, di qualsiasi genere e specie, avvenga nella osservanza delle specifiche norme che regolano la materia, nel rispetto delle autorizzazioni eventualmente richieste o da richiedere e comunque attraverso l'impiego di imprese o enti regolarmente autorizzati. In tale ambito, provvedere a richiedere, a rinnovare e far rispettare tutti quei provvedimenti autorizzativi che la materia in oggetto dovesse prescrivere, effettuando le dovute comunicazioni alle Autorità;*
37. *disporre ed attuare tutte le misure necessarie per il rispetto della normativa di prevenzione incendi per l'Area di competenza ed attivare le procedure per richiedere le necessarie autorizzazioni al fine dell'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi;*
38. *curare per l'Area di competenza ogni adempimento di carattere amministrativo connesso alla tutela ambientale ed alle materie oggetto della presente delega;*
39. *prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione e deteriorare l'ambiente esterno;*
40. *provvedere per l'Area di competenza all'esecuzione ed all'osservanza di tutti gli obblighi di legge relativi all'uso di attrezzature munite di videoterminali, con particolare riferimento a quanto disposto nel titolo VII del D.Lgs. 81/2008;*
41. *in ossequio a quanto prescritto dall'art. 26 D.Lgs. 81/2008, verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ad eventuali attività da realizzarsi in appalto o contratto d'opera, all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva. In tale ambito:*
 a) *fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza;*
 b) *cooperare alla attuazione delle misure di protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sulla attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
 c) *coordinare i relativi interventi;*
 d) *esigere dalle imprese appaltatrici o dai lavoratori autonomi corrispondenti informazioni sulle loro modalità di intervento in azienda. In relazione a tali attività il DDL, dirigente della sicurezza dovrà collaborare alla predisposizione, ai sensi dell'art. 26 co. 3 D.Lgs. 81/2008, di uno specifico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività della società Stucchi S.p.A. e quelle degli appaltatori e/o dei lavoratori autonomi operanti all'interno dell'azienda del committente, curando che tale documento venga allegato al contratto di appalto o d'opera nel quale dovranno essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli connessi allo specifico appalto;*

42. *curare i rapporti con gli enti pubblici e privati, preposti alla vigilanza ed al controllo nelle materie sopraindicate, rappresentando la società in tutte le sedi ed occasioni anche nei confronti delle Autorità di Polizia Giudiziaria, nelle fasi procedurali e processuali di accertamento di eventuali illeciti, con particolare riferimento a quanto previsto dalle normative speciali in materia e dal D.Lgs. 758/94;*
43. *rappresentare la società in tutti i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni competenti nonché con gli enti di controllo, verifica ed accertamento deputati;*
44. *riferire almeno trimestralmente al Datore di Lavoro, relazionandolo, per iscritto, in ordine all'andamento dell'attività nella materia antinfortunistica e di salute e sicurezza sul lavoro, anche al fine di consentire al Datore di Lavoro, o a chi per esso, la eventuale predisposizione degli incombenti di competenza, con specifico riferimento al controllo formale sull'attività svolta;*
45. *segnalare al Datore di Lavoro ogni specifica circostanza o situazione con riferimento alla quale egli non sia in grado di adempiere agli obblighi previsti ai precedenti punti;*
46. *designare un sostituto in ogni circostanza in cui il DDL, dirigente della sicurezza sia temporaneamente impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni, per malattia o per altra assenza giustificata, previa segnalazione al Datore di Lavoro dell'impedimento e del nominativo del proprio vicario.*

Il tutto sotto gli obblighi di legge, con ogni più ampia facoltà e con dichiarazione di avere per rato e fermo l'operato del predetto mandatario, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma».

- RESPONSABILI DI FUNZIONE

1. DIRETTORE COMMERCIALE: coordina l'intera struttura commerciale ed implementa le strategie di azione commerciale migliori per sviluppare il mercato secondo gli input strategici dati dalla direzione generale e in ottica di garantire la piena soddisfazione delle aspettative dei clienti.

omissis

omissis

2. RESPONSABILE VENDITE: gestisce e sviluppa il sistema distributivo dell'azienda e la gestione e lo sviluppo dei clienti assegnati; garantisce la piena soddisfazione delle aspettative dei clienti.

omissis

omissis

3. RESPONSABILE BUSINESS DEVELOPMENT E MARKETING STRATEGICO: garantisce l'analisi di posizionamento di mercato e lo sviluppo del business.

omissis

omissis

4. DIRETTORE MARKETING TECNICO: garantisce le attività di supporto tecnico-commerciale nei processi commerciali e di sviluppo prodotto.

omissis

omissis

5. DIRETTORE OPERAZIONI: migliora i processi interni dell'impresa con lo scopo di renderli più efficaci e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di business; implementa una supply chain integrata, per rendere più efficiente e redditizia la catena del valore fino al cliente finale.

omissis

omissis

6. RESPONSABILE INDUSTRIALIZZAZIONE PROCESSO: sovraintende l'attività lavorativa, garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, verifica la corretta esecuzione e richiede l'osservanza delle attività alla squadra assegnatagli per garantire il soddisfacimento dei Clienti sia interni sia esterni, attraverso la gestione di tutte le attività necessarie atte a garantire una corretta progettazione, sviluppo, miglioramento e scelta dei processi produttivi e attraverso la realizzazione di prodotti, siano essi di serie campionature o prototipi, nel rispetto dei piani di produzione e degli standard quantitativi e qualitativi richiesti assegnati alla propria squadra, curandone l'efficacia e l'efficienza produttiva.

omissis

omissis

7. RESPONSABILE MANUTENZIONE: garantisce il soddisfacimento dei clienti interni ed esterni organizzando e gestendo le opportune attività di manutenzione ordinaria (migliorativa, preventiva, correttiva) e straordinaria del Plant (macchinari, impianti, stabili) ottimizzando l'utilizzo delle risorse umane e minimizzando i costi.

omissis

omissis

8. RESPONSABILE PRODUZIONE: organizza l'attività lavorativa garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi produttivi nel rispetto dei livelli qualitativi, delle norme dei sistemi di gestione aziendale, del regolamento aziendale e delle leggi vigenti.

omissis

omissis

omissis

9. RESPONSABILE LAVORAZIONI MECCANICHE: sovrintende all'attività lavorativa, garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, verifica la corretta esecuzione e richiede l'osservanza delle attività alla squadra assegnatagli per garantire il soddisfacimento dei clienti interni/esterni, attraverso la realizzazione di prodotti nel rispetto dei piani di produzione e degli standard quantitativi e qualitativi richiesti assegnati alle proprie squadre, curandone l'efficacia e l'efficienza produttiva.

omissis

omissis

omissis

10. RESPONSABILE LOGISTICA E PIANIFICAZIONE: garantisce la gestione di tutti i flussi dei materiali in ingresso ed in uscita nonché i rapporti con fornitori di materiali diretti e di trasporti; coordina la supply chain garantendo le tempistiche e le aspettative dei clienti.

omissis

omissis

11. RESPONSABILE ACQUISTI: coordina le attività di acquisto di prodotti e servizi direttamente inerenti alle attività produttive (item diretti) al fine di assicurare la conformità dei prodotti e servizi acquistati.

omissis

12. DIRETTORE TECNICO: garantisce l'efficacia e l'efficienza delle attività di progettazione e sviluppo nuovi prodotti e miglioramento dei prodotti esistenti, nonché la loro corretta industrializzazione.

omissis

13. RESPONSABILE INDUSTRIALIZZAZIONE DI PRODOTTO E ASSEMBLAGGIO

Prodotto: garantisce la corretta industrializzazione dei mock-up, prototipi, campionature e primo lotto ed il processo a loro legato.
Processo: gestisce la progettazione dei processi di assemblaggio (schiacciature, pressature, montaggio, controllo e collaudo), scelta delle macchine, realizzazione delle attrezzature, documentazione di uso e manutenzione, supporto formazione ed addestramento all'uso delle stesse; gestisce la sorveglianza e la manutenzione delle stesse durante lo svolgimento delle attività produttive.

omissis

omissis

14. RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO: garantisce la corretta e regolare gestione della contabilità aziendale, degli adempimenti obbligatori fiscali per quanto di competenza, degli adempimenti societari, per quanto di competenza, della finanza aziendale e delle attività di controllo di gestione.

omissis

omissis

15. RESPONSABILE PERSONALE: garantisce l'efficacia/efficienza dei processi di gestione del personale.

omissis

omissis

16. RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI: garantisce la pianificazione e lo sviluppo del sistema informatico aziendale, dei sistemi di comunicazione e TLC, contribuendo alla definizione dei suoi obiettivi attuali e futuri; garantisce la verifica e l'ottimizzazione delle prestazioni del sistema informatico, di comunicazione e TLC, sia sotto il profilo hardware che software.

omissis

17. RESPONSABILE QUALITÀ E TEST: assicura l'attuazione e l'aggiornamento del sistema della qualità aziendale (UNI-EN ISO 9001); garantisce la corretta esecuzione dei test secondo le richieste (sia

presso l'area test sia presso laboratori esterni); svolge un'analisi critica dei risultati e fornisce supporto all'Azienda nella ricerca delle eventuali cause di guasto.

omissis

omissis

18. DIRETTORE ACQUISTI STRATEGICI: garantisce la ricerca dei potenziali fornitori per assicurare l'approvvigionamento dei materiali e servizi necessari all'azienda; gestisce le attività che coinvolgono i fornitori in fase di prototipazione prodotti/cambiamenti tecnologici sostanziali; gestisce le attività di acquisto per gli item non produttivi; gestisce, coordina e controlla i rapporti tra l'azienda, i fornitori di servizi e la proprietà dell'immobile; definisce ed organizza al meglio i servizi in base alle caratteristiche del sito e dell'azienda che lo occupa.

omissis

omissis

19. RESPONSABILE SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE: si occupa del coordinamento, consulenza e supporto gestionale per l'implementazione e l'integrazione dei processi legati alla salute, alla sicurezza e all'ambiente al fine di concorrere all'efficienza complessiva dell'organizzazione.

omissis

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 I principi generali della normativa

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle cooperative e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definite anche "Enti") in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "Apicali");
- soggetti "Sottoposti" alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

La normativa non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come "amministrativa", presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché viene accertata nell'ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l'applicazione di sanzioni mutuate dal sistema penale.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del reato: tanto la persona fisica quanto l'ente saranno pertanto sottoposti a procedimento penale.

1.2 I reati che fondano la responsabilità amministrativa dell'ente

Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- peculato (art. 314 c.p.), indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. n. 898/1986);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- estorsione realizzata mediante: accesso abusivo a sistema informatico; intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di sistemi informatici o telematici; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 629 comma 3 c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- delitto in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 D. L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla legge 18 novembre 2019, n. 133).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del comma 6);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);

- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- attentato contro la Costituzione dello Stato (art. 283 c.p.);
- insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.);
- devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.);
- guerra civile (art. 286 c.p.);
- usurpazione di potere politico o di comando militare (art. 287 c.c.);
- attentato contro organi costituzionali e contro assemblee regionali (art. 289 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo [del Libro II, Titolo I del Codice penale] (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di banda armata o cospirazione (art. 307 c.p.).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);

- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del Decreto)

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2 del Decreto);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.2 del Decreto)

- violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.);
- violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-ter c.p.);
- violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, comma 1, lett. a)-bis e comma 3, Legge n. 633/1941);
- reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, comma 1 e 2, Legge n. 633/1941);
- reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter, Legge n. 633/1941);
- violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies, Legge n. 633/1941);
- manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies, Legge n. 633/1941).

Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali.

Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*":

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137);
- abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis*);
- abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter,* commi 1 e 2);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, 1-*bis*, 3, 3-*bis*, 5 e 6);
- combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis*, commi 1 e 3-*bis*);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- spedizione illegale di rifiuti (art. 259, comma 1);
- delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-*ter*);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo);
- reati in materia di emissioni (art. 279, comma 5).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 "*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*":

- importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento

medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992 (art. 6, comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 549/1993 "*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*":

- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. 202/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*":

- inquinamento doloso (art. 8, comma 1 e 2);
- inquinamento colposo (art. 9, comma 1 e 2).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- impiego di lavoratori stranieri (in numero superiore a 3 o minori in età non lavorativa o sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ai sensi dell'art. 603-bis c.p.) privi di permesso di soggiorno o il cui permesso è scaduto (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione);
- favoreggiamento della permanenza di stranieri nello Stato in violazione delle norme di cui al D. Lgs. 286/1998 (art. 12, comma 5, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione).

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, se si fondano sulla negazione o minimizzazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. 3 comma 3-bis legge 13/10/1975 n. 654, oggi art. 604-bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- frode in competizioni sportive (art. 1 legge 13/12/1989, n. 401);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 legge 13/12/1989, n. 401);
- giuochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 comma 4 legge 13/12/1989, n. 401).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74);
- dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74) e indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), se commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto

nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

- contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. n. 141/2024);
- contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. n. 141/2024);
- contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. n. 141/2024);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. n. 141/2024);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. n. 141/2024);
- contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. n. 141/2024);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 84 D. Lgs. n. 141/2024);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs. n. 141/2024);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. 504/1995);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D. Lgs. 504/1995);
- vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-quinquies D. Lgs. 504/1995);
- fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. 504/1995);
- associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. 504/1995);
- sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e di bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. 504/1995);
- alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. 504/1995)
- deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D. Lgs. 504/1995)
- irregolarità nella circolazione (art. 49 D. Lgs. 504/1995).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto)

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Delitti contro gli animali (art. 25-undevicies del Decreto)

- uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.);
- maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.);
- spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-*quater* c.p.);
- divieto di combattimenti tra animali (art. 544-*quinquies* c.p.);

- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'ente avente sede principale nel territorio italiano, anche se commessi all'estero.

1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono:

I) sanzioni pecuniarie,
II) sanzioni interdittive,
III) confisca del prezzo o del profitto del reato,
IV) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità dell'ente e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «*quote*». Il giudice penale, nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente. Solo con riferimento ai reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-*octies*.2 del Decreto) sono previste sanzioni pecuniarie commisurate a percentuali (definite dal legislatore nel minimo e nel massimo) del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria; peraltro, per tali reati, quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, le sanzioni pecuniarie sono direttamente stabilite dal legislatore tra un minimo ed un massimo, prescindendo dal sistema delle quote.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggiore gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione

dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità

Il Decreto prevede che l'ente non sia passibile di sanzione ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato –prima della commissione del fatto– modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'ente che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati.

Nel caso in cui invece il Modello sia adottato e reso operativo dopo la commissione del fatto –ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento– il Decreto non prevede l'esclusione della responsabilità dell'ente, ma una serie di benefici in termini di riduzione della sanzione pecuniaria, esclusione della sanzione interdittiva (laddove applicabile), nonché sospensione/revoca della misura cautelare qualora irrogata.

In ogni caso, nel D.lgs. 231/2001 si specificano le esigenze cui devono rispondere i modelli. Segnatamente, i modelli devono:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati

da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, tra cui, specificamente, la violazione delle misure di tutela del segnalante e la condotta di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate;
- prevedere uno o più canali (che garantiscano la riservatezza del segnalante) che consentano di presentare, anche con modalità informatiche, segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello, con espresso divieto di atti di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1 Gli obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato adottato con delibera del Consiglio di amministrazione della Società.
I soggetti apicali della Società hanno deciso di adeguarsi alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 principalmente per sensibilizzare tutti i soggetti che operano nella Società e interagiscono con essa rispetto all'adozione di comportamenti virtuosi atti ad evitare la commissione di reati.
Con l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo la Società intende:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. aree sensibili, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli tali soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono contrari alle disposizioni di legge, alla cultura societaria ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività della Società;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* dell'ente e l'immagine della Società.

2.2 La "formalizzazione" del Modello

Il lavoro svolto dalla Società al fine della predisposizione del presente Modello organizzativo ha tenuto conto delle esigenze previste dal Decreto (art. 6 comma 2) e, segnatamente, la Società ha proceduto a:

a) "*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati*".

A tal fine, la Società ha:

- identificato i settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal D.lgs. 231/2001, attraverso l'analisi dei principali documenti (a titolo esemplificativo: visura camerale, atto costitutivo, statuto, Documento di Valutazione dei Rischi, organigrammi, procure, codice etico, manuale organizzativo, job descriptions, procedure, principali contratti, ecc.);
- analizzato i settori/attività/aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati rilevanti ai fini del Decreto da parte della Società, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti ed, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto anche attraverso interviste ai soggetti interessati (quali, ad esempio, il Responsabile Commerciale, Responsabile Vendite, Responsabile Marketing Strategico, Responsabile Marketing Tecnico, Responsabile Operazioni, Responsabile Industrializzazione di Processo, Responsabile Manutenzione, Responsabile Produzione Pagazzano 2, Responsabile Produzione Pagazzano 1, Responsabile Logistica e Pianificazione, Responsabile Acquisti, Responsabile Tecnico, Responsabile Industrializzazione di Prodotto e Assemblaggio, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Personale, Responsabile Sistemi Informativi, Responsabile Qualità e Test, Responsabile Acquisti Strategici e Responsabile Salute, Sicurezza, Ambiente);
- individuato regole interne e protocolli esistenti (formalizzati o meno) con riferimento ai settori/attività/aree sensibili individuati come a rischio di commissione dei reati presupposto.

Con riferimento a tale esigenza, la Società ha elaborato una "*Mappatura delle attività*".

b) "*prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*".

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti protocolli sia di carattere generale (come disposto al Cap. 2.6 della presente Parte Generale), sia protocolli specifici (di cui alle singole Parti Speciali del presente Modello organizzativo).

c) *"individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati".*

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti protocolli sia di carattere generale (come disposto al Cap 2.7 della presente Parte Generale), sia protocolli specifici (di cui alla sezione "*Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito"* - Parte Speciale "A" del presente Modello organizzativo).

d) *"prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".*

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti flussi informativi distinti in "*Informazioni*" e "*Segnalazioni*" (di cui al Cap. 3.6 della presente Parte Generale), oltre che specifici *report* indicati nella Tabella riportata nel Cap. 3.7.

e) *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".*

Con riferimento a tale esigenza, è stato introdotto specifico sistema disciplinare e sanzionatorio (Cap. 5 della presente Parte Generale).

Ulteriori richiami alle sanzioni sono infine contenuti in ciascuna Parte Speciale.

f) *"prevedere, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare".*

Con riferimento a tale esigenza, è stato integrato il paragrafo disciplinante gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, prevedendo il canale di segnalazione interna ed il divieto di ritorsione (Cap. 3.6 della presente Parte Generale), ed è stato integrato il sistema disciplinare e sanzionatorio (Cap. 5 della presente Parte Generale).

2.3 La mappa delle attività a rischio e la struttura del Modello

A seguito delle attività svolte con le modalità precedentemente analizzate, la Società ha individuato le seguenti attività a rischio:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili; per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni; in caso di verifiche ed ispezioni);
- Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;
- Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese, attività formativa;
- Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi;
- Selezione e gestione dei fornitori e dei clienti, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno Stato terzo o con organismi da questo controllati a vario titolo;
- Produzione e commercio di beni realizzati dalla Società;
- Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito;

- Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali;
- Gestione dei cespiti dell'ente;
- Gestione delle attività assembleari e operazioni sul patrimonio;
- Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni;
- Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore;
- Gestione delle attività che hanno impatto sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Gestione delle attività ad impatto ambientale e che comportino la produzione di rifiuti.

Il Modello organizzativo societario si compone (oltre alla presente Parte Generale) di più Parti Speciali, finalizzate al presidio delle predette attività.

Nello specifico, le Parti Speciali sono:

- A: Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, reato di corruzione fra privati, delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita, reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- B: Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- C: Reati societari, autoriciclaggio, reati tributari e reati concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi;
- D: Delitti contro l'industria e il commercio e reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea;
- E: Delitti di omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- F: Reati ambientali;
- G: Delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Con riferimento ai reati non espressamente previsti nelle Parti Speciali sopra indicate si sono considerati validi ed adeguati i principi, le disposizioni e le regole comportamentali di cui al Codice Etico della Società, nonché i presidi complessivamente contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla stessa e delle procedure che costituiscono parte integrante del presente documento.

2.4 I Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- organi direttivi, responsabili di funzione e procuratori speciali;
- dipendenti e dirigenti (eventuali);
- eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- consulenti, collaboratori e in generale i fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001;
- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

2.5 L'approvazione del Modello, le sue modifiche e integrazioni

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione; le modifiche e le integrazioni del presente Modello, quindi, sono apportate dall'Organo medesimo, anche su informativa e proposta dell'Organismo di Vigilanza della Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società prende inoltre decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza della Società.

2.6 Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati oggetto del Modello

I Protocolli che costituiscono principi di controllo efficaci nella prevenzione dei reati previsti dal Decreto sono:

- il Codice Etico: ovvero il documento che racchiude i principi etici –quali correttezza, lealtà, integrità, trasparenza e rispetto delle leggi– che devono ispirare i comportamenti nello svolgimento dell'attività dell'ente in ogni sua espressione per il buon funzionamento, l'affidabilità e l'immagine positiva della Società;
- la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- la separazione delle funzioni: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione e l'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- la documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione;
- il sistema organizzativo – gli organigrammi: all'interno dell'organigramma della Società sono definiti i poteri e le responsabilità di ciascuno degli esponenti della Società stessa;
- il sistema organizzativo – le deleghe e le procure / il manuale organizzativo (job descriptions): nelle deleghe rilasciate dal Consiglio di Amministrazione, nelle procure conferite ed all'interno del manuale organizzativo sono stati partitamente evidenziati i poteri e le responsabilità conferiti, con particolare riguardo rispettivamente all'operatività dell'Amministratore Delegato, del Consigliere Delegato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dei Datori di lavoro, dei Delegati dei Datori di Lavoro ed all'operatività del Responsabile Commerciale, Responsabile Vendite, Responsabile Marketing Strategico, Responsabile Marketing Tecnico, Responsabile Operazioni, Responsabile Industrializzazione di Processo, Responsabile Manutenzione, Responsabile Produzione, Responsabile Lavorazioni Meccaniche, Responsabile Logistica e Pianificazione, Responsabile Acquisti, Responsabile Tecnico, Responsabile Industrializzazione di Prodotto e Assemblaggio, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Personale, Responsabile Sistemi Informativi, Responsabile Qualità e Test, Responsabile Acquisti Strategici e Responsabile Salute, Sicurezza, Ambiente.

I Protocolli di dettaglio con riferimento ai diversi reati sono contenuti nelle singole Parti Speciali e negli allegati del presente Modello organizzativo.

2.7 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Nella gestione delle risorse finanziarie la Società dispone:

- che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente individuati;
- che tutti i pagamenti siano effettuati a fronte di fatture gestite a sistema con i relativi ordini;
- che, per prassi, non siano consentiti pagamenti per contanti, ad eccezione di quelli di valore non significativo di cui alla cassa dell'ente;
- che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti che ne garantiscono la tracciabilità.

Protocolli di dettaglio sono indicati nella sezione "*Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito*" di cui alla Parte Speciale "A" del presente Modello organizzativo.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETÀ

3.1 I principi generali

Condizione necessaria prevista dal D.lgs. 231/2001 ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo volti ad assicurare un'effettiva ed un'efficace attuazione del Modello.

3.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Oltre all'autonomia dei poteri, le pronunce dell'Autorità Giudiziaria in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità, di continuità di azione e onorabilità, come di seguito meglio specificati.

Autonomia e Indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici dell'ente e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie.
L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.
Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza dell'OdV nel suo complesso deve intendersi anche quale assenza di vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa. Il requisito in parola afferisce all'OdV quale organo collegiale e non al singolo membro interno, in ragione del suo ruolo e delle sue funzioni all'interno della Società.
L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo dell'ente e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "*staff*" con l'Organo Dirigente.

Professionalità: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati e le precedenti esperienze, privilegiando profili che hanno maturato una specifica professionalità in materia.

Continuità d'azione: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

Onorabilità: essa è garantita attraverso la previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione dei membri dell'OdV. Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Dirigente della Società ha espressamente tenuto conto delle cause di ineleggibilità per i medesimi membri dell'OdV, indicate nel successivo paragrafo 3.3.

La Società, anche in considerazione della propria struttura, si è orientata nella scelta di un Organismo collegiale, composto da un membro interno all'ente, esperto nel controllo di sistemi di gestione e privo

di deleghe operative, e da un membro esterno, con competenze legali (con particolare riguardo alla materia penale) e/o contabili, che assumerà la veste di Presidente dell'OdV.

3.3 Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza e sospensione del componente dell'Organismo di Vigilanza

Nel nominare il componente dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Dirigente ha tenuto conto delle seguenti cause di ineleggibilità.

Non possono essere eletti:

1. coloro i quali siano stati condannati con sentenza, ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
 - per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
2. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni;
3. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'eventuale revoca del componente dell'Organismo dovrà essere deliberata dall'Organo Dirigente e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade inoltre dalla carica nel momento in cui, successivamente alla propria nomina, sia:

- condannato con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati al numero 1 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- abbia violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del suo incarico.

Il componente dell'OdV è, inoltre, sospeso dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nel numero 1 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.

575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'OdV resta in carica tre anni ed è rieleggibile. La relativa retribuzione ed il budget a disposizione dell'Organismo vengono determinati dall'Organo Dirigente all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo vigila sull'osservanza e sul funzionamento del Modello e ne cura il suo aggiornamento, anche attraverso informative e proposte al Consiglio di Amministrazione.
Tali compiti sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.
L'Organismo di Vigilanza può, tuttavia, autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi, l'Organismo deve informare senza ritardo l'Organo Dirigente della Società.
L'OdV, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si può avvalere di tutte le funzioni dell'ente ovvero, sotto sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni.
In forza di delibera del Consiglio di Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza è stata affidata la gestione del canale di segnalazione interna ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

L'Organismo di Vigilanza:

- verifica il funzionamento e l'osservanza del Modello, al fine di accertare che le regole definite ed i presidi approntati siano osservati e funzionino correttamente;
- segnala all'Organo Dirigente le eventuali opportunità di aggiornamento e miglioramento del Codice Etico e del Modello, tenendo conto della evoluzione della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'Organizzazione, nonché delle modalità di funzionamento del Modello rilevate;
- monitora la diffusione del Codice Etico e del Modello ai Destinatari.

3.5 L'attività di reporting *dell'Organismo di Vigilanza*

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'Organo Dirigente e riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*: la prima, su base continuativa, e la seconda, a cadenza annuale, attraverso una relazione scritta, che indica con puntualità l'attività svolta nell'anno, anche in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti ed in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello, e definisce il piano di attività previste per l'anno successivo (con indicazione delle attività da svolgere, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi). L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").
L'OdV potrà chiedere di essere sentito dall'Organo Dirigente ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni all'Organo Dirigente.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dall'Organo Dirigente per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.
I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

3.6 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

a. segnalazioni;
b. segnalazioni c.d. 'whistleblowing';
c. informazioni.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini, nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture dell'ente.
Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo in conformità alle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati. Gli atti dell'Organismo di Vigilanza possono essere conservati presso gli uffici della Società, purché contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili solo ai suoi componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio; in alternativa, tali atti possono essere conservati a cura di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza all'uopo incaricato dall'Organismo stesso.

a. Segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico della Società, nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

Le segnalazioni, che dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, possono essere effettuate:

- a mezzo posta, in busta chiusa riservata, all'indirizzo:
Organismo di Vigilanza della Società Stucchi S.p.A.
via della Lira Italiana, 397 – 24040 Pagazzano (BG)

- con posta elettronica all'indirizzo (in ordine alla riservatezza di tale strumento, si rammenta che, secondo la Corte Costituzionale, sentenza n. 170 del 23 luglio 2023: «*la riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenza epistolare è garantita dall'inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una busta chiusa, è qui assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l'utilizzo di codici personali*»):
servizio.odv.stucchi@avvglb.it

- con comunicazione scritta, indirizzata all'Organismo di Vigilanza e recapitata nelle cassette postali intestate "*Organismo di Vigilanza della Società Stucchi S.p.A.*", posizionate, in entrambe le sedi di Pagazzano, internamente all'ingresso principale, in prossimità del lettore *badge*.
- oralmente, telefonando al numero 333-6713459, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, esclusi i festivi, chiedendo di poter colloquiare con il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ovvero richiedendo, allo stesso numero, un incontro personale con l'O.d.V..

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati dai soggetti titolari del potere disciplinare in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Disciplinare e Sanzionatorio.

L'OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

b. Segnalazioni c.d. 'whistleblowing'

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento, atto od omissione che lede l'interesse pubblico o l'integrità della Società (di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo), che consiste alternativamente in:

- condotte illecite ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello e/o del Codice Etico;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: *appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi*;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei 3 punti precedenti.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare, altresì, ogni violazione delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-*bis*, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto:
- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti comportamenti, atti od omissioni (come sopra definiti) che siano stati commessi;
- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti comportamenti, atti od omissioni (come sopra definiti) che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi;
- elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali comportamenti, atti od omissioni (come sopra definiti).

➢ *Canale di segnalazione interna*

Le segnalazioni devono riportare l'identità del segnalante (che potrà specificare di voler mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni) e possono essere effettuate con le stesse modalità indicate alla precedente lettera a) per le segnalazioni ordinarie, vale a dire:

- a mezzo posta, in busta chiusa riservata, all'indirizzo:
 Organismo di Vigilanza della Società Stucchi S.p.A.
 via della Lira Italiana, 397 – 24040 Pagazzano (BG)

- con posta elettronica all'indirizzo (in ordine alla riservatezza di tale strumento, si rammenta che, secondo la Corte Costituzionale, sentenza n. 170 del 23 luglio 2023: «*la riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenza epistolare è garantita dall'inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una busta chiusa, è qui assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l'utilizzo di codici personali*»):
 servizio.odv.stucchi@avvglb.it

- con comunicazione scritta, indirizzata all'Organismo di Vigilanza e recapitata nelle cassette postali intestate "*Organismo di Vigilanza della Società Stucchi S.p.A.*", posizionate, in entrambe le sedi di Pagazzano, internamente all'ingresso principale, in prossimità del lettore *badge*.

- oralmente, telefonando al numero 333-6713459, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, esclusi i festivi, chiedendo di poter colloquiare con il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ovvero richiedendo, allo stesso numero, un incontro personale con l'O.d.V..

L'Organismo di Vigilanza rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di sua ricezione. La segnalazione viene gestita dall'Organismo di Vigilanza effettuando tutti gli accertamenti ed approfondimenti ritenuti necessari, ivi comprese richieste di integrazione al segnalante ed interlocuzioni con lo stesso e l'audizione della persona coinvolta.
L'Organismo di Vigilanza fornisce al segnalante riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della stessa.

L'Organismo di Vigilanza intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze. Ogni conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati dai soggetti titolari del potere disciplinare in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Disciplinare e Sanzionatorio.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo che l'identità del segnalante e qualsiasi informazione da cui può evincersi tale identità rimangano riservate. Tale identità potrà essere rivelata solo previo consenso espresso del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito della segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire il segnalante, l'eventuale persona che lo ha assistito nel processo di segnalazione, le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado o che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente, e gli enti di proprietà del segnalante o per i quali il segnalante lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalla segnalazione, fatto salvo il caso in cui sia stata accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. L'Organismo di Vigilanza può conservarle per un tempo superiore, previa anonimizzazione dei dati personali relativi al segnalante, alle persone coinvolte (indicate come possibili responsabili delle condotte illecite), nonché a coloro che sono a vario titolo coinvolti nella segnalazione, al fine di comprovare l'adeguata gestione delle segnalazioni e la conseguente efficace attuazione del Modello ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/2001 (quale esimente della responsabilità amministrativa della Società).

Le segnalazioni afferenti a comportamenti, atti o omissioni posti in essere da uno o più dei componenti dell'Organismo di Vigilanza sono immediatamente trasmesse al Consiglio di Amministrazione, con l'eventuale documentazione a supporto. Il Consiglio di Amministrazione gestisce la segnalazione, acquisendo tutte le informazioni necessarie per verificarne la fondatezza, anche avvalendosi delle strutture aziendali e, se del caso, di consulenti specializzati, nel rispetto delle regole sopra descritte con riferimento alle segnalazioni gestite dall'Organismo di Vigilanza. Le determinazioni del Consiglio di Amministrazione sulle segnalazioni in esame sono formalizzate attraverso delibera scritta, con cui, se del caso, potranno essere irrogate le sanzioni previste nel Cap. 5.8 della presente Parte generale.

➢ *Canale di segnalazione esterna*

Tutti i destinatari possono presentare una segnalazione esterna all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- la segnalazione interna presentata secondo i termini previsti nel punto che precede («*Canale di segnalazione interna*») non ha avuto alcun seguito;
- il segnalante ha fondati e comprovati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterno istituito dall'ANAC garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, della persona coinvolta e di persone eventualmente menzionate nella segnalazione.

Le segnalazioni esterne sono effettuate:
- in forma scritta tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC sul proprio sito web nella sezione dedicata al "*Whistleblowing*";
- in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole; le modalità di accesso a tali canali sono specificate dall'ANAC sul proprio sito web.

Non possono essere presentate con il canale di segnalazione esterna le segnalazioni aventi ad oggetto condotte illecite ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o violazioni del Modello e/o del Codice Etico, che possono essere effettuate solo tramite il canale di segnalazione interna.

➢ *Divulgazione pubblica*

I Destinatari possono effettuare una divulgazione pubblica in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna e non ha ricevuto riscontro nei termini previsti dalla legge in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;

b) il segnalante ha fondato motivo per ritenere che il comportamento, l'atto o l'omissione che lede l'interesse pubblico o l'integrità della Società (come sopra definito) possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della del comportamento, dell'atto o dell'omissione che lede l'interesse pubblico o l'integrità della Società (come sopra definito) o possa essere coinvolto in tale comportamento, atto o omissione.

Non possono essere oggetto di divulgazione pubblica le segnalazioni inerenti a condotte illecite ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o violazioni del Modello e/o del Codice Etico, che possono essere effettuate solo tramite il canale di segnalazione interna.

c. Informazioni

I Destinatari del presente Modello, e in particolare i Responsabili di Funzione per l'area di propria competenza, sono altresì tenuti a trasmettere, a titolo esemplificativo, all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (ATS, ARPA, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture della Società nell'ambito della loro attività di controllo dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- le variazioni al sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, ciascuno deve rivolgersi immediatamente all'OdV. I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo mediante le modalità e gli indirizzi innanzi indicati.

3.7 Tabella riassuntiva dei flussi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei flussi informativi che debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza:

Oggetto	**Struttura responsabile**	**Periodicità**	**Contenuto**
Operazioni straordinarie	Consiglio di Amministrazione	Ad evento	Copia delibera e copia degli atti degli organi sociali
Variazione organigramma	Responsabile Personale	Ad evento	Copia delibera e copia degli atti degli organi sociali
Sistema delle deleghe e delle procure	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Ad evento	Copia delibera e copia degli atti degli organi sociali
Piano formativo annuale	Responsabile Personale	Annuale	Copia del piano formativo annuale
Partecipazioni ad appalti e/o bandi pubblici	Responsabile Amministrazione e Finanza/ Responsabile Personale	Semestrale	Relazione su partecipazione ad appalti e/o bandi pubblici
Procedure e/o istruzioni operative	Responsabile Qualità e Test	Ad evento	Copia delle modifiche della procedura e/o istruzione operativa esistente o della nuova procedura e/o istruzione operativa
Bilancio	Collegio Sindacale e Revisori legali	Annuale	Relazione sul bilancio
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Datori di Lavoro e/o loro Delegati	Annuale	Relazione del Servizio di Prevenzione e Protezione
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Datori di Lavoro e/o loro Delegati	Ad evento	Verbale della riunione periodica ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 81/2008
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: infortuni	Datori di Lavoro e/o loro Delegati	Ad evento	Relazione su infortunio
Privacy	Amministratore delegato	Annuale	Relazione sull'applicazione della normativa in materia di tutela dei dati personali
Information technology	Responsabile Sistemi Informativi	Annuale	Relazione sul sistema IT adottato nella Società
Comunicazioni/richieste dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze dell'Ordine	Presidente del Consiglio di Amministrazione/ Amministratore Delegato/ Responsabile Personale	Ad evento	Copia delle comunicazioni/richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria e /o dalle Forze dell'Ordine

Visite ispettive ATS, ARPA, INAIL, Guardia di Finanza e organi amministrativi/giudiziari in genere	Partecipante alla visita e/o Responsabili di Funzione interessati	Ad evento	Copia verbali degli organi ispettivi e relazione in merito alle ispezioni effettuate
Richieste licenze/autorizzazioni	Amministratore Delegato o Responsabili di Funzione interessati	Ad evento	Copia della pratica amministrativa relativa alla richiesta di licenze/autorizzazioni e dei conseguenti provvedimenti dell'Autorità Amministrativa
Contenziosi in corso	Presidente del Consiglio di Amministrazione/ Amministratore Delegato/ Responsabile Personale	Ad evento	Relazione in merito ai contenziosi in corso
Provvedimenti disciplinari	Responsabile Personale/Amministratore Delegato	Ad evento	Relazione in merito ai provvedimenti disciplinari irrogati
Procedimenti giudiziari	Presidente del Consiglio di Amministrazione/ Amministratore Delegato/ Responsabile Personale	Ad evento	Relazione in merito ai procedimenti giudiziari in essere
Richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario	Amministratore Delegato/ Responsabile Personale/ Responsabile Amministrazione e Finanza	Ad evento	Copia della richiesta di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario
Assunzioni di cittadini di Stati terzi	Responsabile Personale	Ad evento	Generalità del nuovo assunto e copia del permesso di soggiorno con evidenza della data di scadenza dello stesso
Incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione	Partecipanti all'incontro	Ad evento	*Memorandum* sui contenuti dell'incontro con esponenti della Pubblica Amministrazione

4. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

4.1 I profili generali

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

La formazione e l'informativa è gestita dall'Organo Dirigente coadiuvato dall'OdV, in stretto coordinamento con i Responsabili di Funzione coinvolti nell'applicazione del Modello.

4.2 La comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse dell'ente tramite apposita comunicazione ufficiale dell'Organo Dirigente.

Tutti i Dipendenti e i Dirigenti devono sottoscrivere un apposito modulo tramite il quale attestano l'avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione la copia da ultimo aggiornata su apposito archivio informatico nel server aziendale condiviso, ad essi accessibile.

Dell'approvazione del Modello e delle sue successive modifiche ed integrazioni è data comunicazione, anche tramite pubblicazione sul server aziendale condiviso.

Ai nuovi assunti è consegnata informativa specifica sul Codice Etico e sul Modello Organizzativo, con la quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

4.3 La formazione dei Dipendenti e dei Responsabili

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello e del Codice Etico è da ritenersi obbligatoria.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito di tale area.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla presente Parte Generale (Cap. 5).

La Società prevede l'attuazione di corsi di formazione che illustrano: il contesto normativo, il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società comprensivo delle Parti Speciali, la disciplina delle segnalazioni di violazioni ai sensi del D. Lgs. 24/2023, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza vigila affinché i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

Sarà cura della Società, tramite le risorse competenti, istituire un apposito archivio informatico nel server aziendale condiviso, dedicato al tema e aggiornato periodicamente, al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni o implementazioni del Modello e del Codice Etico.

4.4 L'informativa ai Consulenti, Collaboratori e Fornitori

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i c.d. "Terzi Destinatari", quali Consulenti, Collaboratori, Fornitori e Volontari attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali.

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 I profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Tale sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e degli obblighi di comportamento previsti nel Codice Etico e nel presente Modello organizzativo.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con il Responsabile Personale, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva e del grado della colpa.

L'Amministratore Delegato, sentito il Responsabile Personale, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

5.2 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nei protocolli adottati dalla Società sono considerati illeciti disciplinari. Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti (di seguito CCNL).

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

A) <u>Richiamo verbale</u>: tale sanzione si applica in caso di

- lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico e dei Protocolli previsti dal Modello;
- lieve inosservanza delle Procedure dell'ente e/o dei controlli interni;

- tolleranza di lievi inosservanze o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale alle previsioni del Modello, dei Protocolli, dei controlli e delle Procedure interne.

Si ha "**lieve inosservanza**" nei casi in cui le condotte siano caratterizzate da un grado di colpa lieve e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società.

B) Ammonizione scritta: tale sanzione si applica in caso di

- inosservanza colposa delle norme di comportamento del Codice Etico e dei Protocolli previsti dal Modello;
- inosservanza colposa delle Procedure dell'ente e/o controlli interni;
- tolleranza di inosservanze colpose commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale alle previsioni del Modello, dei Protocolli, dei controlli interni e delle Procedure interne;
- mancata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo, alle sessioni formative erogate dalla Società relative al D.lgs. 231/2001, al Codice Etico e al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla Società, al D. Lgs. 24/2023 o in ordine a tematiche relative.

Si ha "**inosservanza colposa**" nei casi in cui le condotte siano caratterizzate da un grado di colpa non lieve (ma non da dolo) o nel caso in cui esse abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società.

C) Multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare: tale sanzione si applica in caso di

- ripetizione di mancanze punibili con l'ammonizione scritta;
- inosservanza delle norme di comportamento previste dal Codice Etico e del Modello per le Attività a rischio di reato;
- omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale alle previsioni del Modello e del Codice Etico;
- mancato adempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate;
- mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo, alle sessioni formative erogate dalla Società relative al D.lgs. 231/2001, al Codice Etico e al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla Società, al D. Lgs. 24/2023 o in ordine a tematiche relative.

D) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni: tale sanzione si applica in caso di

- mancanze punibili con le precedenti sanzioni, quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano maggiore importanza;

- inosservanza ripetuta o grave delle norme di comportamento del Codice Etico e dei Protocolli previsti dal Modello;
- inosservanza ripetuta o grave delle Procedure dell'ente e/o dei controlli interni;
- omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze gravi commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale alle previsioni del Modello, dei Protocolli, del Codice Etico, dei controlli Interni e delle Procedure dell'ente;
- ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate;
- violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel D. Lgs. 24/2023 (su cui si veda il Cap. 3.6 della presente Parte generale) o effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni all'OdV che si rivelano infondate.

E) **<u>Licenziamento per mancanze:</u>** tale sanzione si applica in caso di notevole violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste dal Modello, dal Codice Etico, dai relativi Protocolli e dalle Procedure interne, tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o fatti illeciti che rappresentino presupposti dei Reati, ovvero a titolo di esempio:

a) comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dall'ente sia in forma scritta che verbale quali: violazione della normativa interna, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e dei Protocolli, adozione, nell'espletamento di attività nelle aree "a rischio reato", di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;

b) comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'ente nei confronti dell'autore quali: adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio reato", di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, del Codice Etico, dei Protocolli, della normativa interna e diretti in modo univoco al compimento di una condotta illecita in relazione ai reati richiamati dal Decreto;

c) comportamenti tali da provocare grave nocumento materiale o all'immagine della Società, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea quali: adozione, nell'espletamento delle attività "a rischio reato", di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, del Codice Etico, della normativa interna e/o dei Protocolli, tale da determinare il concreto rischio di applicazione a carico della Società di misure sanzionatorie previste dal Decreto.

5.3 Le sanzioni nei confronti dei Responsabili

La violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei Responsabili di Funzione, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa.
Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il Responsabile alla Società.
Costituiscono illeciti disciplinari anche:

- la mancata vigilanza sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, dei principi del Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei Responsabili stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un Responsabile, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto;
- la violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel D. Lgs. 24/2023 (su cui si veda il Cap. 3.6 della presente Parte generale) e/o l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

Le sanzioni applicabili sono quelle riportate nel precedente Cap. 5.2 in relazione alla gravità della condotta accertata.

5.4 Le sanzioni nei confronti dei Soci e dei Procuratori individuati

Nei confronti del Socio/Procuratore che abbia commesso una violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento del presente Modello (tra cui, in particolare, la violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel D. Lgs. 24/2023 –su cui si veda il Cap. 3.6 della presente Parte generale– e/o l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate) può essere applicato ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- sospensione temporanea dall'incarico e/o dall'attività;
- revoca, totale o parziale, degli incarichi e/o delle eventuali procure;
- divieto di esercizio dell'attività.

Qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge.

5.5 Le sanzioni nei confronti di Consulenti, Collaboratori, Fornitori e Volontari

Ogni violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento del Modello (tra cui, in particolare, la violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel D. Lgs. 24/2023 –su cui si veda il Cap. 3.6 della presente Parte generale– e/o l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate) da parte di Consulenti, Collaboratori e in generale di Fornitori (nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto) e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

5.6 Le misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello Organizzativo da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione (ed, in particolare, in caso di violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel D. Lgs. 24/2023 –su cui si veda il Cap. 3.6 della presente Parte generale– e/o di effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate), l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti, tra cui l'immediato intervento dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

Le violazioni dolose al Modello possono determinare l'immediata decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.

Con riguardo ad eventuali segnalazioni di violazioni poste in essere da uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, in caso di mancata gestione, verifica ed analisi di tali segnalazioni ovvero di adozione di procedure di loro gestione non conformi alle previsioni di legge e del Modello, il Collegio Sindacale, valutata la gravità della violazione, prende gli opportuni provvedimenti, tra cui l'immediato intervento dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

5.7 Le misure nei confronti del Collegio Sindacale

In caso di violazione del presente Modello Organizzativo (ed, in particolare, in caso di violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel D. Lgs. 24/2023 –su cui si veda il Cap. 3.6 della presente Parte generale– e/o di effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate) da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'OdV informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione, che assumerà gli opportuni provvedimenti al fine di

adottare le misure più idonee, se del caso interessando l'Assemblea dei Soci per le determinazioni di competenza, ai sensi dello Statuto della Società.

5.8 Le misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Ferme restando le cause di revoca, decadenza e sospensione (su cui si veda il Cap. 3.3 della presente Parte generale), in caso di realizzazione di uno dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti o di violazione del Codice Etico, del Modello e dei relativi Protocolli (ivi compresa la violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel D. Lgs. 24/2023 –su cui si veda il Cap. 3.6 della presente Parte generale– e/o l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate) da parte dei singoli membri dell'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle loro funzioni, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità della violazione.

In particolare, in base al tipo di rapporto in essere tra la Società e il componente dell'OdV, le misure potranno essere quelle previste dai CCNL applicabili o la risoluzione per inadempimento del contratto di mandato e la revoca dell'incarico.

In caso di mancata gestione, verifica ed analisi delle segnalazioni ovvero di adozione di procedure di gestione delle segnalazioni non conformi alle previsioni di legge e del Modello, il Consiglio di Amministrazione, valutata la gravità della violazione, può procedere alla revoca dell'incarico per giusta causa, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere (lavoro, fornitura, ecc.).

La Società può altresì agire in sede giudiziaria per la tutela dei suoi diritti con azioni civili, amministrative o penali a seconda delle circostanze.

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI, DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

A.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 24-*ter*, 25, 25-*ter* (limitatamente al reato di corruzione tra privati), 25-*octies,* 25-*octies.1* e 25-*decies* del D.lgs. 231/2001*,* nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.
Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

A.2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 24-*ter,* 25, 25-*ter* (come sopra specificato), 25-*octies,* 25-*octies.1* e 25-*decies* del Decreto.

Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (Artt. 24 e 25 del Decreto)

Peculato (art. 314), indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea

Il reato di peculato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria del denaro e della cosa mobile altrui, di cui ha il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, anche al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
L'indebita destinazione di denaro o cose mobili si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico, al di fuori dei casi integranti peculato, destina il denaro o l'altra cosa mobile di cui ha il possesso o, comunque, la disponibilità, per ragione del suo ufficio, ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di

discrezionalità e, così facendo, procura intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.
Il peculato mediante profitto dell'errore altrui si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.
La norma prevede che i tre reati sopra descritti siano rilevanti, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, solo laddove il fatto abbia offeso gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta e nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
Il reato si configura nei casi in cui –mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute– si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione europea.
A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui si commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da tali contratti.

Concussione (art. 317 c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o a un terzo denaro o altre utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri

di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.)
Il reato di corruzione in atti giudiziari si configura nel caso in cui i fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita (ossia la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito).
Viene punito anche chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.
La pena è aumentata:
- se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis;

- se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

La pena è aumentata se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni private, mentre è diminuita della metà nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione europea).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (artt. 320 e 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314 comma 1, 314 bis, 316, da 317 a 319 quater, 321, 322, 346 bis si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) nonché (art. 322 bis comma 1 c.p.):

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Il reato punisce chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-*bis* c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
Il reato punisce chi ottiene la promessa o promette di procurare voti in cambio di erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
Il reato si realizza allorquando taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990)
Il reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.)

Reato di corruzione fra privati (art. 25-ter del Decreto)

Corruzione fra privati (art. 2635 terzo comma c.c.)
Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui taluno, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a:

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati, perché compiano o omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- chi esercita funzioni direttive (diverse da quelle proprie dei soggetti citati nel punto che precede), perché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.)
Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui taluno offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, o, comunque, si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
Il reato si configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del Decreto)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
La norma punisce chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Punisce, inoltre, chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
Il reato si configura quando chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

La norma punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)
La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
Il reato si configura allorquando taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere[1], salvo che il fatto costituisca più grave reato.

A.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili a:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili, per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni e per ispezioni e verifiche);
- Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese, attività formativa;
- Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi;
- Gestione delle risorse finanziarie, della piccola cassa, dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito;
- Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;
- Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni.

A.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato

In via preliminare e per quanto in particolare attiene i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione, Pubblici Ufficiali ed Incaricati di Pubblico Servizio e Autorità di Vigilanza (di seguito anche "Funzionari Pubblici"), si riporta di seguito una breve definizione:

- per Pubblica Amministrazione: qualsiasi ente pubblico, altresì qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo

[1] Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p., e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

delle Comunità europee o di funzionario delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero;

- per Pubblici Ufficiali: coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi[2] o certificativi[3], nell'ambito di una potestà di diritto pubblico;
- per Incaricato di Pubblico Servizio: colui che presta un servizio pubblico ma non è dotato dei poteri del Pubblico Ufficiale ed adempie, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli enti gestori dei mercati regolamentati, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, i dipendenti postali addetti allo smistamento della corrispondenza, ecc.);
- per Autorità di Vigilanza: quegli enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professionale, ecc. (quali l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, Garante della *Privacy*, ecc.).

Con specifico riferimento a:

- **Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

La **gestione dei rapporti con la P.A. per il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo al rilascio o al rinnovo della certificazione, autorizzazione o concessione.

La **gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **indebita percezione di erogazioni pubbliche** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società presentasse dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, al fine di conseguire indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dalla P.A.

La **gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società inducesse in errore la P.A. al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dalla P.A..

La **gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **malversazione di erogazioni pubbliche** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società destinasse i fondi erogati dalla P.A. al ripianamento di perdite degli esercizi precedenti, anziché all'opera per la quale il finanziamento era stato concesso.

La **gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di

[2] Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione, ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass. Pen., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

[3] Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione a cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

frode informatica ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui la Società, una volta ottenuto un finanziamento, violasse il sistema informatico della P.A. al fine di inserire un importo diverso da quello legittimamente ottenuto.
La **gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A.** (Guardia di Finanza, Regione Lombardia, ATS, Prefettura, ecc.) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo a determinare il buon esito della verifica.

- **Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria**

L'attività di **gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione in atti giudiziari** (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, al fine di favorire la Società in procedimenti giudiziari in assenza dei presupposti.
La **gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio un apicale della Società, nell'ambito delle attività finalizzate alla soluzione transattiva di una controversia, offrisse o promettesse denaro o altra utilità alla propria controparte al fine di ottenere indebitamente un accordo transattivo a proprio vantaggio.
La **gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, imputato o indagato in un procedimento penale, inducesse soggetti chiamati a deporre in un procedimento giudiziario a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della Società.

- **Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese, attività formativa**[4]

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **corruzione** nell'ipotesi, ad esempio, fosse scelto un candidato vicino o indicato da un pubblico ufficiale, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.

[4] Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai reati di **omicidio colposo o lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.** Nello specifico, la determinazione delle retribuzioni, con particolare riferimento all'erogazione di maggiorazioni al personale, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai predetti reati nell'ipotesi in cui, ad esempio, un aumento del compenso legato a risultati di produzione incentivasse comportamenti contrari alle disposizioni in materia antinfortunistica (mancato utilizzo di DPI, etc.). La gestione del personale, con particolare riferimento alle attività informative e formative potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai predetti reati nell'ipotesi in cui, ad esempio, la violazione dell'obbligo del datore di lavoro di garantire una formazione sufficiente ed adeguata, determinasse a cagionare ad un lavoratore una lesione personale grave o gravissima. **Si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale.**

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **turbata libertà degli incanti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un esponente della Società promettesse ad un offerente, partecipante agli incanti, di assumerne un parente e/o un amico, al fine di allontanarlo dagli incanti stessi, così da garantire l'assegnazione del contratto da parte della Pubblica amministrazione alla Società.
La **gestione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società inducesse in errore i funzionari dell'INPS facendo apparire un fittizio rapporto di lavoro subordinato ovvero facesse fittiziamente figurare fra il personale assunto della Società soggetti appartenenti a categorie protette.
La **determinazione delle retribuzioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** nel caso in cui, ad esempio, la Società concedesse indebitamente una maggiorazione sulla retribuzione ad una persona vicina o gradita ad un funzionario della Pubblica Amministrazione in assenza dei requisiti, nell'interesse o per ottenere un indebito vantaggio per la Società.
L'attività di **gestione delle spese di trasferta e dei rimborsi spese** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** ed al reato di **corruzione fra privati**, nell'ipotesi in cui la Società, al fine di dotare i dipendenti di provviste da utilizzare a fini corruttivi, rimborsasse spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente.
L'**attività formativa finanziata** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di **malversazione di erogazioni pubbliche o truffa ai danni dello Stato**, nell'ipotesi in cui la Società –pur ricevendo fondi espressamente destinati alla formazione dei dipendenti– mediante artifizi e raggiri non li destinasse alle predette finalità oppure non organizzasse in modo corretto detti corsi, falsificando –ad esempio– la compilazione dei registri delle presenze.

- **Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi**

La **selezione e gestione di fornitori di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nel caso in cui, ad esempio, fossero stipulati contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi oppure nel caso fossero conclusi rapporti con fornitori vicini, graditi o segnalati dall'ente pubblico in assenza dei presupposti e al fine di ottenere un indebito vantaggio.
L'attività potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione ai **reati di criminalità organizzata** qualora fossero stipulati contratti di fornitura in tutto o in parte fittizi o a prezzi superiori a quelli di mercato con soggetti/società riconducibili ad esponenti di un'associazione a delinquere anche di stampo mafioso nell'interesse o al fine di ottenere un indebito vantaggio per la stessa.
L'attività potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di **ricettazione, riciclaggio od impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** qualora, ad esempio, l'assenza di controlli sui fornitori consentisse l'acquisto di merce proveniente da illecito.

- **Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito**

La **gestione delle risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, si consentisse alla Società, attraverso una gestione disordinata, lacunosa o poco trasparente di tali risorse, l'accantonamento di fondi a fini corruttivi.
La **gestione delle risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di trasferimento fraudolento di valori** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un esponente della Società, disponendo di fondi occulti e volendo 'ripulirli', ne attribuisse fittiziamente la disponibilità (ad esempio, consegnandoli con l'intesa che il ricevente ne faccia l'uso convenuto) a soggetto terzo, che, dietro specifiche indicazioni dell'esponente della Società, li impieghi per l'acquisto di beni strumentali (necessari per l'esercizio dell'attività della Società) che, poi, vengono messi a disposizione dell'ente a condizioni economiche più favorevoli di quelle riscontrabili sul mercato di riferimento.
L'attività di **gestione della cassa** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società utilizzasse le somme di cui alla cassa per costituire una provvista da utilizzare a fini corruttivi.
La **gestione delle risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società accettasse come pagamento denaro proveniente da delitto.
La **gestione delle risorse finanziarie** e/o la **gestione dei pagamenti** potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un esponente della Società impiegasse, al fine di regolare i pagamenti dovuti dalla Società stessa, carte di credito di provenienza illecita.
La **gestione dei rapporti con gli istituti di credito** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società promettesse denaro o altra utilità ad un funzionario di un istituto bancario al fine di ottenere finanziamenti o mutui in assenza dei presupposti.

- **Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni**

La **gestione degli omaggi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio la Società concedesse omaggi di valore significativo a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione al fine di compiere azioni corruttive.
La **gestione delle sponsorizzazioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società sponsorizzasse eventi tramite soggetti terzi riconoscendo a questi compensi non congrui, al fine di dotarli di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti della PA o di soggetti privati.

A.5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- organi direttivi, responsabili di funzione e procuratori speciali;
- dipendenti e dirigenti (eventuali);
- eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- consulenti, collaboratori e in generale i fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai

fini del D.lgs. 231/2001;

- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

A.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo – parte generale) e delle procedure che costituiscono parte integrante del Modello.

In generale, **è fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 24-*ter*, 25, 25-*ter* (come sopra specificato), 25-*octies,* 25-*octies.1* e 25-*decies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

- **Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è fatto **obbligo**:

- in caso di visite ispettive, di garantire che agli incontri con gli esponenti pubblici partecipino almeno due risorse della Società;
- di assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la redazione e archiviazione di un **memorandum** interno relativo ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione da inviare all'Organismo di Vigilanza della Società;
- di comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- di assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta –in tutto o in parte– con il supporto di soggetti terzi (società di ingegneria, periti tecnici, etc.), di garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "***Selezione e gestione di fornitori di beni e servizi***" della presente Parte Speciale;
- prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione, sottoporre all'Amministratore Delegato la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità;
- di archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo in conformità alla procedura di 'Gestione della documentazione' n. 075041000, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (**allegato 2**).

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o Pubblici Ufficiali senza la presenza di almeno un'altra

persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a Pubblici Funzionari o Incaricati di Pubblico Servizio o persone a questi ultimi vicini;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da Pubblici Funzionari o Incaricati di Pubblico Servizio ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili.

- **Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del contenzioso è fatto **divieto** di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari è fatto **obbligo** di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare, ove lo ritengano, la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità Giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

- **Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese, attività formativa.**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione e gestione del personale è fatto **obbligo** di:

- elaborare in via preventiva un "profilo di ruolo" riportante le caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere;
- vagliare la fondatezza della richiesta di inserimento del nuovo profilo di ruolo in conformità alla procedura di 'Gestione delle risorse – Amministrazione del personale' n. 075061000, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (**allegato 3**);
- procedere alla selezione ed al reclutamento in conformità alla citata procedura di 'Gestione delle risorse – Amministrazione del personale' n. 075061000, tempo per tempo vigente;
- svolgere l'attività di selezione garantendo che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- procedere, al termine di ciascun colloquio, al confronto fra il "profilo di ruolo" elaborato in via preventiva e il profilo risultante dal colloquio svolto con le modalità di cui sopra;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e dell'immigrazione;
- assicurare all'interno della Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato, le responsabilità/compiti assegnati e le disposizioni di cui al CCNL applicabile al lavoratore;
- in caso di ricorso a società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- con riferimento ai cittadini di Stati terzi:
 - verificare il possesso/mantenimento del permesso di soggiorno (o documentazione equipollente) e la tipologia dello stesso (per scopi di lavoro);
 - acquisire gli eventuali rinnovi alle scadenze;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo in conformità alla procedura di 'Gestione della documentazione' n. 075041000, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (allegato 2).

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni degradanti;
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a Funzionari Pubblici, quando questo non sia conforme alle reali esigenze della Società, non rispetti il principio della meritocrazia e sia finalizzato ad ottenere un vantaggio indebito per la Società stessa;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità

e qualità del lavoro prestato;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione dei rimborsi spese è fatto **obbligo** di:

- assicurare che le spese sostenute siano inerenti allo svolgimento dell'attività lavorativa, siano sostenute in conformità alle prescrizioni dell'Istruzione Operativa 'Trasferte' n. 000010000, qui allegata (**allegato 4**) ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
- sottoporre la documentazione afferente alle spese sostenute, con allegati i giustificativi di cui sopra, al Responsabile di Funzione, ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al punto successivo;
- controllare la correttezza e la completezza della documentazione di supporto prima di provvedere al rimborso;
- effettuare il rimborso in conformità alle prescrizioni della citata Istruzione Operativa 'Trasferte' n. 000010000;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo in conformità alla procedura di Gestione della documentazione n. 075041000 (allegato 2).

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- effettuare rimborsi spese che:
 - non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota.

- **Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle aree a rischio sopra indicate è fatto **obbligo** di:

- individuare i nuovi fornitori accertandosi che:
 - l'oggetto sociale o l'attività esercitata dal possibile fornitore risultante da visura camerale (acquisita e debitamente conservata) sia coerente con il bene/servizio richiesto;
 - il possibile fornitore goda di esperienza necessaria a garantirne l'affidabilità, verificando, ad esempio, la sede legale ed operativa, la presenza di magazzini e di filiali, l'oggetto dell'attività, il numero di dipendenti ecc.;
 - il possibile fornitore sia in regola con l'Agenzia delle Entrate, richiedendo i documenti di legge finalizzati alla prova regolarità contributiva e fiscale;
- definire in via preventiva il bene o servizio di cui approvvigionarsi, descrivendone le caratteristiche sulla base delle necessità della Società, in conformità, quanto agli Acquisti Operativi, alla procedura di 'Pianificazione della produzione' n. 075074000, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (**allegato 5**);
- ricercare e selezionare i fornitori in conformità alla procedura di 'Approvvigionamento' n. 075072000, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (**allegato 6**);
- richiedere ai fornitori così selezionati la consegna di documenti (preventivi) volti alla descrizione dei beni o dei servizi richiesti e delle modalità con cui essi saranno forniti;
- procedere al confronto fra le caratteristiche del bene o del servizio richiesto e i preventivi raccolti;
- scegliere i fornitori da cui approvvigionarsi in conformità alla citata procedura di 'Approvvigionamento' n. 075072000 e, comunque, sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- stipulare il contratto di fornitura nel pieno rispetto della normativa vigente o avere cura che l'ordine di fornitura di beni o servizi sia conforme alla disciplina vigente;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con il preventivo vagliato e selezionato;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo, in conformità alla procedura di 'Gestione della documentazione' n. 075041000, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (allegato 2).

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa che disciplina il settore a cui si riferisce il contratto di fornitura;
- stipulare contratti di fornitura con parenti, affini o amici di impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a processi autorizzati dalla Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società.

- **Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito**

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate è fatto **obbligo** di:

- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente identificati e dotati di idonea delega o a ciò autorizzati;
- effettuare i pagamenti a fronte di fatture registrate corredate dai relativi ordini/contratti/convenzioni e per le quali è stato previamente svolto il controllo di congruità fra ordine effettuato e bene/servizio ottenuto o erogato in conformità alla procedura di 'Approvvigionamento' n. 075072000, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (allegato 6);
- effettuare i pagamenti impiegando strumenti di pagamento di cui la Società è titolare e/o di cui essa ha la legittima disponibilità;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- rispettare i limiti di utilizzo del denaro contante di cui al D.lgs. 231/2007 nel contenuto di tempo in tempo vigente;
- effettuare tutte le movimentazioni di flussi finanziari con mezzi che ne garantiscono la tracciabilità;
- svolgere le riconciliazioni periodiche dei conti correnti bancari;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo, in conformità alla procedura di 'Gestione della documentazione' n. 075041000, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (allegato 2).

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- effettuare pagamenti per contanti o con mezzi di pagamento non tracciabili al di sopra dei limiti di cui al D.lgs. 231/2007;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- impiegare strumenti di pagamento di cui la Società non sia titolare e/o di cui abbia acquisito la disponibilità in maniera illegittima;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

- **Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella predetta attività è fatto **obbligo** di:

- garantire che il valore, la natura e lo scopo dell'omaggio e della liberalità siano considerati eticamente corretti, ovvero tali da non compromettere l'immagine della Società;
- assicurare che il valore e la natura del regalo siano tali da non poter essere interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Società;
- verificare che gli omaggi siano stati debitamente autorizzati e siano documentati in modo adeguato.

Con particolare riferimento alle sponsorizzazioni, ai Destinatari è fatto **obbligo** di:

- controllare che i beneficiari delle iniziative operino, nel rispetto dei principi della Società, nel campo culturale, socio-assistenziale (solidarietà, accoglienza, ospitalità) e sportivo, nonché nell'ambito del settore in cui opera la Società;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di identificazione dei beneficiari e di determinazione dei contributi, attraverso la formalizzazione dell'iter decisionale;
- prevedere che i rapporti con le controparti siano formalizzati attraverso adeguati strumenti contrattuali;
- raccogliere tutta la documentazione ed il materiale relativi alla sponsorizzazione (copia corrispondenza intercorsa, contratto, eventuali volantini o brochure dell'evento sponsorizzato dal quale è visibile il logo della Società o altro riferimento alla stessa, fotografie attestanti l'avvenimento sponsorizzato, eventuali beni riportanti il logo della Società [penne, capi di abbigliamento, ecc…]).

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- promettere o effettuare omaggi e liberalità, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere omaggi di valore eccedente quanto previsto nel Codice Etico e, comunque, pur se autorizzati, non di modico valore, vale a dire eccedenti le normali pratiche di cortesia, e rivolti ad acquisire illeciti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio del soggetto e/o dell'ente a cui il vantaggio è promesso o concesso o di ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società.

A.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 24-*ter*, 25, 25-*ter* (come sopra specificato), 25-*octies,* 25-*octies.1* e 25-*decies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.
Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti, fermo quanto previsto al paragrafo 3.7 della Parte generale, a trasmettere all'Organismo:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello.

Ciascun soggetto partecipante ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione deve provvedere ad inviare all'Organismo di Vigilanza un *memorandum* relativo a tali incontri.

A.8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).
Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori, coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a

rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole sopra indicate, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE B

DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

B.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività.
Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

B.2 Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto.

I reati informatici e trattamento illecito di dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
La norma tutela la *privacy* informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.
Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.
La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'*hardware* che del *software*. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. È sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.
La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

Detenzione, diffusione ed installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.
Il reato si perfeziona con le condotte di procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature idonee ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Estorsione (c.d. informatica) (art. 629 comma 3 c.p.)
La norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-sexies (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-quater (danneggiamento di sistemi informatici o telematici) e 635-quinquies c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse), o con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
È prevista un'aggravante se il fatto è commesso in concorso con taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 c.p. o nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici. È prevista un'aggravante se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici o se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

La norma sanziona chiunque abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici al fine di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

La condotta incriminata consiste alternativamente nel **procurarsi**, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente), **riprodurre**, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, **diffondere,** ovvero divulgare, **comunicare**, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi, **installare** apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel **fornire indicazioni** o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorirne l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. *virus*, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

La norma sanziona il soggetto, che, nell'esercizio dei propri servizi di certificazione di firma elettronica ed al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno, viola gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Delitto in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 D. L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla L. 18 novembre 2019, n. 133)

La norma sanziona le condotte di falsa o omessa comunicazione di informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti:

- per la predisposizione degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di enti pubblici o privati da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato (facenti parte del cosiddetto perimetro di sicurezza nazionale cibernetica);

- per l'effettuazione delle comunicazioni al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) circa l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi informatici destinati a essere impiegati sulle reti e sui sistemi di cui al precedente punto;
- per lo svolgimento delle attività ispettive o di vigilanza svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (per i soggetti pubblici) e dal Ministero dello sviluppo economico (per i soggetti privati) in ordine all'istituzione dei predetti elenchi, all'effettuazione delle notifiche di incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, all'effettuazione delle comunicazioni al CVCN.

I reati in materia di violazione del diritto d'autore (art 25-novies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 a tutela del diritto d'autore.
Segnatamente:

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 della L. 22 aprile 1941, n. 633)
Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, L. 22 aprile 1941, n. 633)
La norma in esame punisce chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
La norma punisce, inoltre, chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni della L. 633/1942, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni della medesima legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633)
Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o per la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o per la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o per la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche;
- l'abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale o la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Il secondo comma della norma in esame, invece, punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa[5];
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da

[5] Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett. a-bis), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, L. 22 aprile 1941, n. 633)
La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-*ter* anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633)
La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

B.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili a:

- Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore[6].

B.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato

- **Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore.**

La **gestione della sicurezza informatica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati informatici** e, più in particolare, quelli inerenti all'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria, alla gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di terzi e alla diffusione di virus o programmi illeciti.
La **gestione della sicurezza informatica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione:

[6] Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai **reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio** per i quali si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale. Nello specifico, l'attività di acquisto dei software potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui la Società stipulasse contratti fittizi per costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

- al **reato di danneggiamento di un sistema informatico o telematico** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un dipendente danneggiasse le infrastrutture tecnologiche di una società concorrente al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;
- al **reato di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un dipendente intercetti le comunicazioni di enti concorrenti nella partecipazione ad una gara d'appalto o di fornitura per conoscere l'entità dell'offerta concorrente.

L'attività di **installazione dei *software* protetti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati in materia di violazione del diritto d'autore** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società duplicasse, per trarne profitto e, in particolare, per metterli a disposizione della Società stessa ai fini dell'esercizio della sua attività, programmi per elaboratore protetti dalla normativa sul diritto d'autore o scaricasse in modo illecito dalla rete programmi software protetti dal diritto d'autore.

B.5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- organi direttivi, responsabili di funzione e procuratori speciali;
- dipendenti e dirigenti (eventuali);
- eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- consulenti, collaboratori e in generale i fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001;
- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

B.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, è fatto **obbligo** di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo) e delle procedure che costituiscono parte integrante del Modello.

In generale, è fatto **divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Per presidiare i rischi inerenti alla commissione o tentata commissione di reati informatici:

- l'infrastruttura informatica aziendale è distribuita presso gli stabilimenti produttivi, connessi tra loro grazie a un collegamento privato in fibra ottica ad alte prestazioni; in aggiunta è presente un collegamento di backup effettuato tramite ponte radio;
- grazie all'interconnessione delle sedi è stata configurata un'unica rete locale, organizzata in sottoreti che si sviluppano in ogni stabilimento tramite connessioni in fibra ottica, in rame e wireless, consentendo di collegare tutti i dispositivi aziendali (computer, dispositivi mobili, macchinari di produzione, ecc...); inoltre, tramite VPN è possibile connettersi da remoto alla rete aziendale, sia per effettuare telelavoro o lavoro agile, sia per consentire alle filiali estere di accedere ai servizi a loro destinati;
- un insieme di server connessi tra loro e distribuiti nelle sedi aziendali permette l'erogazione dei servizi garantendo un'alta affidabilità; tutti i servizi aziendali possono essere correttamente erogati a tutti gli stabilimenti anche in caso di fermo (programmato o imprevisto) di un'intera sede;
- i server aziendali sono sottoposti a backup giornalieri, includendo tutte le cartelle condivise accessibili dagli utenti;
- i server si trovano in locali segregati: l'accesso a tali locali è consentito al personale della Direzione Sistemi Informativi;
- il backup delle postazioni utente avviene automaticamente tramite un sistema centralizzato: gli elementi compresi nel backup sono i file contenuti nelle cartelle del profilo utente;
- le caselle e-mail aziendali vengono sottoposte a back-up quotidianamente, in modo automatizzato e trasparente all'utente;
- su tutti i computer (client, server e altri dispositivi che lo supportano) è configurato un software antivirus con funzionalità di monitoraggio in tempo reale e in grado di bloccare, rilevare, analizzare e rispondere a minacce avanzate; l'aggiornamento di questo software avviene in modo automatico; il sistema centralizzato gestito direttamente dall'ufficio IT consente anche di avviare da remoto delle scansioni anti-malware sui computer aziendali e adottare eventuali contromisure;
- l'accesso logico ai sistemi informativi è protetto da User Id e password utente personali che sono generati e gestiti in conformità alla Istruzione Operativa 'Processo di autenticazione' n. 070000103, allegata al presente Modello per farne parte integrante (**allegato 7**);
- la Società dispone di un servizio WI-FI, sia per i dipendenti, sia per gli ospiti: l'accesso di questi ultimi alla rete WI-FI è regolato in conformità alla Istruzione Operativa 'Connessione alla rete WI-FI 'Stucchi Ospiti" n. 070000106, allegata al presente Modello per farne parte integrante (**allegato 8**);
- l'infrastruttura è oggetto di periodica manutenzione sia software sia hardware, al fine di assicurare la sua efficienza, la sua continua idoneità all'erogazione dei servizi aziendali ed il mantenimento di un elevato livello di sicurezza e stabilità. Tale manutenzione consiste nell'aggiornamento sistematico a seguito di rilasci da fornitori di software, firmware e patch di sicurezza/qualità; nell'attivazione delle modalità di esecuzione di aggiornamenti automatici dove disponibili ed applicabili, con monitoraggio della corretta esecuzione; nella verifica della disponibilità di aggiornamenti, dove non presenti sistemi di notifica, anche mediante l'accesso a consulenze da specialisti esterni e nell'attuazione di piani di manutenzione definiti con i fornitori delle infrastrutture, con gestione diretta o mediante contratti di assistenza.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi della Società è fatto **obbligo** di:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività, in conformità all'Istruzione Operativa 'Corretto Utilizzo dei sistemi e dei servizi IT' n. 070000102, allegata al presente Modello per farne parte integrante (**allegato 9**);
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- porre la massima attenzione nell'aprire i *file attachments* di posta elettronica prima del loro utilizzo (non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti web);
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;
- assicurare meccanismi di protezione dei file, quali password, conversione dei documenti in formato non modificabile;
- in caso di vendita/rottamazione di materiale informatico come, ad esempio, pc, tablet, ecc. rimuovere dati e, in ogni caso, provvedere ad adottare idonei provvedimenti volti a prevenire accessi non consentiti a dati personali.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;
- utilizzare le caselle di posta elettronica aziendale per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa;
- utilizzare supporti rimovibili personali o comunque supporti removibili della Società non previamente autorizzati dal Responsabile di Funzione;
- entrare nella rete e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di *virus* con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di ente concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare *software*/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dalla Direzione Sistemi Informativi.

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Società anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **obbligo** di:

- verificare preventivamente l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore o diritti di utilizzazione economica o altri diritti di proprietà intellettuale relativamente alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo create ed utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore;
- effettuare tali verifiche attraverso l'utilizzo delle apposite banche dati e/o incaricando professionisti esterni -la cui selezione avviene nel rispetto di quanto disciplinato dalla sezione **"Selezione e gestione di fornitori di beni e servizi"**- per lo svolgimento di tali accertamenti;
- in caso le sopracitate verifiche individuino la sussistenza di diritti altrui inerenti alle opere oggetto di preventivo approfondimento, astenersi da qualunque forma di utilizzo e/o riferimento alle stesse.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui o comunque impiegare beni della Società (fotocopiatrici, ecc.) al fine di porre in essere condotte in violazione delle norme a tutela dei diritti d'autore;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione –al fine di trarne profitto– beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- diffondere –tramite reti telematiche– un'opera dell'ingegno o parte di essa;

- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale –o comunque per trarne profitto– programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

B.7 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del Modello che a diverso titolo siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi segnalano all'Organismo di vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale rispetto alle regole sopra indicate, nonché a quelle riportate nel Codice Etico o comunque qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito. Il Responsabile dei Sistemi Informativi invia, a cadenza annuale, all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo che specifichi:

- mutamenti nell'operatività societaria;
- elenco dei profili utente disattivati (per il personale dimesso, ad esempio);

come indicato nella tabella riportata nel paragrafo 3.7 della Parte Generale.

B.8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).
Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori, coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole sopra indicate, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE C

REATI SOCIETARI, AUTORICICLAGGIO, REATI TRIBUTARI E REATI CONCERNENTI LE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

C.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*ter*, 25-*octies* (con riferimento al delitto di autoriciclaggio), 25-*quinquiesdecies* e 25-*sexiesdecies* (limitatamente ai reati concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi con riferimento ai prodotti energetici) del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.
Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

C.2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi degli artt. 25-*ter,* 25-*octies* (con particolare riferimento al delitto di autoriciclaggio), 25-*quinquiesdecies* e 25-*sexiesdecies* (limitatamente ai reati concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi con riferimento ai prodotti energetici) del Decreto.

Reati societari (Art. 25-ter del Decreto)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.
La fattispecie riguarda anche le falsità o le omissioni relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

La pena è ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
La pena è ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267[7]. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
Alle società sopra indicate sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali[8].

7 I limiti di cui all'art. 1 co. 2 del RD 267/1942 riguardano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) debiti anche non scaduti non superiori ad euro cinquecentomila.

8 Così come modificato dall'art. 37 comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010. La fattispecie di impedito controllo alle società di revisione è disciplinata dall'art. 29 del D.lgs. 39/2010, non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001. Attualmente l'illecito di cui all'art. 29 è stato altresì "depenalizzato" a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 8/2016.

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)
Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.
La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori che acquistino o sottoscrivano, fuori dai casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società –con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124– violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.
Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'"ente".

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
La pena è aumentata se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla condotta dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (art. 54 D. Lgs. 19/2023).
La norma punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare (consistente nell'attestazione, effettuata da un notaio su richiesta della società italiana partecipante ad una fusione transfrontaliera, circa il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

Delitto di autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 1 e 2-bis D. Lgs. 74/2000)
Il reato si configura qualora un soggetto indichi, nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere dette imposte. Tale condotta determina il perfezionamento del reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti collettivi anche qualora si realizzi nella forma attenuata, ossia nel caso in cui gli elementi passivi fittizi esposti siano inferiori alla soglia indicata dal legislatore.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)
Il reato in questione ha natura residuale e si perfeziona solo nel caso in cui la condotta non sia già suscettibile di acquisire rilevanza penale ai sensi del precedente art. 2 D. Lgs. 74/2000.
La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici si realizza nel caso in cui il soggetto, compiendo operazioni oggettivamente e soggettivamente simulate ovvero utilizzando documenti falsi o, ancora, altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione

finanziaria, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, oppure, indichi elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
Come per la fattispecie di cui all'art. 2 del medesimo decreto, è richiesto il dolo specifico di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto.
Oltre al ricorso ad artifici, è inoltre necessario, affinchè ricorrano tutti gli elementi tipizzati dalla norma penale in esame, che siano superate le soglie indicate dal legislatore (congiuntamente, in termini di imposta evasa e ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi ovvero, alternativamente, in termini di ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizi in diminuzione dell'imposta).
Sono ritenuti documenti falsi quelli registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono, invece, mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 commi 1 e 2-bis D. Lgs. 74/2000)
Il reato in oggetto si perfeziona qualora un soggetto emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Nel caso in cui la condotta sia reiterata più volte nel corso del medesimo periodo d'imposta, si considera realizzato un solo reato.
Qualora l'importo non corrispondente al vero indicato nelle fatture o negli altri documenti sia inferiore alla soglia indicata dal legislatore la risposta sanzionatoria è attenuata.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)
La norma attribuisce rilevanza penale all'occultamento o distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, da chiunque operata, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Il reato, tuttavia, si perfeziona solo nel caso in cui l'autore sia mosso dalla volontà di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire a terzi l'evasione ed, inoltre, esclusivamente nell'eventualità in cui il fatto non costituisca più grave reato.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)
Il reato si configura qualora chiunque alieni in modo simulato o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore alla soglia indicata dal legislatore.

Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad un'ulteriore, più alta, soglia indicata dal legislatore la risposta sanzionatoria è aumentata.
Inoltre, sempre la medesima fattispecie criminosa risulta integrata dalla condotta di chiunque indichi, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore alla soglia indicata dal legislatore, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.
La pena risulta maggiorata nel caso in cui l'ammontare in parola sia superiore ad un'ulteriore, più alta, soglia indicata dal legislatore.

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000), se commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.
Il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000) si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente l'imposta evasa è superiore alla soglia indicata dal legislatore e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore alla soglia indicata dal legislatore. La norma precisa che non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, quando i criteri di valutazione sono stati indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali e delle valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.
Il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non si presenti, essendo obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta è superiore alla soglia indicata dal legislatore. La norma sanziona anche l'omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore alla soglia indicata dal legislatore, e precisa che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
Il reato di indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000) si configura nel caso in cui non si versino le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti per un importo annuo superiore alla soglia indicata dal legislatore o crediti inesistenti per un importo annuo superiore alla soglia indicata dal legislatore.
La norma prevede che i tre reati sopra descritti siano rilevanti, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, solo laddove commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi

fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Reati concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (limitatamente ai prodotti energetici) (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

Sottrazione all'accertamento o al pagamento sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. 504/1995)
Il reato si configura qualora un soggetto fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici, sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa, destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato, detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. 504/1995)
Il reato si configura qualora un soggetto, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento, contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza; ovvero fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.
Il reato si configura, altresì, qualora un soggetto detenga, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti.

C.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")

Premesso che, con riferimento all'ipotesi di autoriciclaggio, possono estendersi tutte le attività già mappate come a rischio di commissione di un delitto o di una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (purché vi sia impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa), le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili a:

- Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali;
- Gestione dei cespiti della Società;
- Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale;
- Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi;

- Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni;
- Produzione e commercio di beni realizzati dalla Società.

C.4 Principali modalità esemplificative di commissione di reato

- **Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni a fini fiscali**.

Le attività connesse **alla gestione della contabilità ed alla predisposizione del bilancio** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **false comunicazioni sociali** ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione e aggregazione dei dati contabili.
La **predisposizione delle dichiarazioni previste ai fini fiscali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di **autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicasse in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi e costituisse così una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

- **Gestione dei cespiti della Società[9].**

La **gestione dei cespiti** potrebbe essere strumentale alla commissione del reato di **autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'acquisto fittizio di un bene consentisse alla Società di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte e fosse così possibile costituire una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali.

- **Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale.**

La **gestione delle attività assembleari** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **illecita influenza sull'assemblea** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la maggioranza in assemblea dovesse in qualsiasi modo essere raggiunta attraverso atti simulati o fraudolenti (presentazione di documentazione falsa o fuorviante).

[9] Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai reati di **omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** per i quali si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale. In particolare, la gestione dei cespiti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai citati delitti nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società alienasse ad un terzo un macchinario non conforme alla normativa in materia antinfortunistica e si verificasse un infortunio ad un lavoratore.

Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai **reati ambientali** per i quali si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale. In particolare, la gestione dei cespiti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai citati reati nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società qualificasse erroneamente un rifiuto come cespite e lo depositasse in maniera incontrollata per un periodo superiore a quello previsto dalla normativa di riferimento.

- **Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi.**

Le attività connesse alla **selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **utilizzo di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società concludesse un fittizio contratto di fornitura, ovvero sovrafatturasse il valore di un reale contratto di fornitura, al fine di impiegare le relative fatture per abbattere la base imponibile e la misura dell'imposta sul valore aggiunto a debito.

Le attività connesse alla **gestione delle consulenze** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **utilizzo di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società concludesse un fittizio contratto di consulenza, ovvero sovrafatturasse il valore di un reale contratto di consulenza, al fine di impiegare le relative fatture per abbattere la base imponibile e la misura dell'imposta sul valore aggiunto a debito.

Le attività connesse alla **selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **sottrazione all'accertamento o al pagamento sui prodotti energetici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società concludesse un contratto di fornitura di prodotti energetici (ad es. carburante per il rifornimento dei mezzi aziendali) con soggetto che fabbricasse o raffinasse clandestinamente tali prodotti o li sottraesse con qualsiasi mezzo all'accertamento o al pagamento dell'accisa, versando un prezzo inferiore a quello di mercato, con corrispondente vantaggio della società.

- **Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni.**

Le attività connesse alla **gestione delle sponsorizzazioni** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **utilizzo di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società concludesse un fittizio contratto di sponsorizzazione, ovvero sovrafatturasse il valore di un reale contratto di sponsorizzazione, al fine di impiegare le relative fatture per abbattere la base imponibile e la misura dell'imposta sul valore aggiunto a debito.

- **Produzione e commercio di beni realizzati dalla Società.**

Le attività connesse alla **produzione e commercio di beni realizzati dalla Società** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **emissione di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società emettesse fatture non corrispondenti a quanto realmente fornito, al fine di consentirne l'impiego al destinatario per abbattere la base imponibile e la misura dell'imposta sul valore aggiunto a debito.

C.5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- organi direttivi, responsabili di funzione e procuratori speciali;
- dipendenti e dirigenti (eventuali);
- eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- consulenti, collaboratori e in generale i fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai

fini del D.lgs. 231/2001;

- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

C.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, ai Destinatari è fatto **obbligo** di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo) e delle procedure che costituiscono parte integrante del Modello.

Sono altresì proibite le violazioni alle disposizioni della presente Parte Speciale.
Quelli riportati di seguito sono i principi specifici di comportamento a cui i destinatari debbono attenersi.

- **Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni a fini fiscali.**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è fatto **obbligo** di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico-patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione, anche in forma digitalizzata e, se del caso, attraverso contratti di servizi con enti e/o società specializzati;
- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all'interno della Società nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche ed in conformità con l'Istruzione Operativa 'Processo di autenticazione' n. 070000103 (allegato 7);
- improntare i rapporti con le Autorità, anche fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico, nonché nella presente Parte Speciale. I Destinatari devono pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
- gestire gli adempimenti anche fiscali e la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte

Speciale;

- effettuare gli adempimenti fiscali con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- assicurare che la documentazione da inviare ai fini fiscali sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme della Società nel tempo vigenti nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo, nei confronti del mercato o nei confronti dei soci.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti, che non consentono una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili, anche disponibili in rete, attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

- **Gestione dei cespiti della Società.**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è fatto **obbligo** di:

- in caso di vendita di un cespite, procedere alla compilazione da parte del Responsabile di Funzione, competente in relazione alla natura del cespite in questione, in collaborazione con l'eventuale consulente esterno incaricato, della corretta modulistica indicante almeno:
 - la matricola del cespite o, comunque, la descrizione, che ne consenta l'identificazione;
 - il motivo della cessione;
 - il valore netto contabile e quello di realizzo, oltre al costo storico;
- inviare la predetta documentazione al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore delegato, nei limiti dei rispettivi poteri e responsabilità, al fine di ottenerne l'autorizzazione;
- emettere regolare documento di trasporto con specifica indicazione della causale, ove previsto dalla legge;
- emettere regolare fattura di vendita;
- in caso di vendita di attrezzature, impianti, macchine che possono essere riutilizzate, corredare il bene da alienare con le attestazioni di conformità alle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le disposizioni di volta in volta vigenti;
- in caso di vendita/rottamazione di materiale informatico come, ad esempio, pc, tablet, ecc. rimuovere dati e, in ogni caso, provvedere ad adottare idonei provvedimenti volti a prevenire accessi non consentiti a dati personali;
- in caso di rottamazione, affidare il cespite a terzi soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione;
- inviare tutta la documentazione predisposta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore delegato, nei limiti dei rispettivi poteri e responsabilità, per le verifiche necessarie e per la corretta gestione contabile dell'operazione;
- archiviare tutta la documentazione da parte delle figure coinvolte nel processo in conformità alla Procedura 'Gestione della documentazione' n. 075041000 (allegato 2).

- **Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale**

Con riferimento alla **gestione delle attività assembleari e alle operazioni sul capitale**, i soggetti coinvolti dovranno assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi direttivi, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei comportamenti è fatto divieto di porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

- **Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle aree a rischio sopra indicate è fatto **obbligo** di:

- individuare i nuovi fornitori accertandosi che:
 - l'oggetto sociale o l'attività esercitata dal possibile fornitore risultante da visura camerale (acquisita e debitamente conservata) sia coerente con il bene/servizio richiesto;
 - il possibile fornitore goda di esperienza necessaria a garantirne l'affidabilità, verificando, ad esempio, la sede legale ed operativa, la presenza di magazzini e di filiali, l'oggetto dell'attività, il numero di dipendenti ecc.;
 - il possibile fornitore sia in regola con l'Agenzia delle Entrate, richiedendo i documenti di legge finalizzati alla prova regolarità contributiva e fiscale;
- definire in via preventiva il bene o servizio di cui approvvigionarsi, descrivendone le caratteristiche sulla base delle necessità della Società, in conformità, quanto agli Acquisti Operativi, alla procedura di 'Pianificazione della produzione' n. 075074000, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (allegato 5);
- ricercare e selezionare i fornitori in conformità alla procedura di 'Approvvigionamento' n. 075072000, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (allegato 6);
- richiedere ai fornitori così selezionati la consegna di documenti (preventivi) volti alla descrizione dei beni o dei servizi richiesti e delle modalità con cui essi saranno forniti;
- procedere al confronto fra le caratteristiche del bene o del servizio richiesto e i preventivi raccolti;
- scegliere i fornitori da cui approvvigionarsi fornitori in conformità alla citata procedura di 'Approvvigionamento' n. 075072000 e, comunque, sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- stipulare il contratto di fornitura, nel pieno rispetto della normativa vigente o avere cura che l'ordine di fornitura di beni o servizi sia conforme alla disciplina vigente;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con il preventivo vagliato e selezionato;
- con riferimento all'approvvigionamento di prodotti energetici, effettuare rifornimenti ai mezzi aziendali impiegando esclusivamente la carta carburante (emessa da un fornitore qualificato con cui è stata sottoscritta una convenzione), associata a ciascuno di tali mezzi; avere cura di verificare che, sulle relative fatture di acquisto, siano esplicitamente indicati data del rifornimento, litri erogati, costo al litro del carburante, chilometraggio percorso da ciascun mezzo al momento del rifornimento, nonché l'ammontare delle imposte applicate da parte del venditore;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo, in conformità alla procedura di 'Gestione della documentazione' n. 075041000, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (allegato 2).

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa che disciplina il settore a cui si riferisce il contratto di fornitura;
- stipulare contratti di fornitura con parenti, affini o amici di impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a processi autorizzati dalla Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società.

- **Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni.**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella predetta attività è fatto **obbligo** di:

- garantire che il valore, la natura e lo scopo dell'omaggio e della liberalità siano considerati eticamente corretti, ovvero tali da non compromettere l'immagine della Società;
- assicurare che il valore e la natura del regalo siano tali da non poter essere interpretati come un mezzo per ottenere

trattamenti di favore per la Società;
- verificare che gli omaggi siano stati debitamente autorizzati e siano documentati in modo adeguato.

Con particolare riferimento alle sponsorizzazioni, ai Destinatari è fatto **obbligo** di:

- controllare che i beneficiari delle iniziative operino nel rispetto dei principi della Società e in particolare che si tratti di organizzazioni attive nel campo culturale, socio-assistenziale (solidarietà, accoglienza, ospitalità) e sportivo, nonché nell'ambito del settore in cui opera la Società;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di identificazione dei beneficiari e di determinazione dei contributi, attraverso la formalizzazione dell'iter decisionale;
- prevedere che i rapporti con le controparti siano formalizzati attraverso adeguati strumenti contrattuali;
- raccogliere tutta la documentazione ed il materiale relativi alla sponsorizzazione (copia corrispondenza intercorsa, contratto, eventuali volantini o brochure dell'evento sponsorizzato dal quale è visibile il logo della Società o altro riferimento alla stessa, fotografie attestanti l'avvenimento sponsorizzato, eventuali beni riportanti il logo della Società [penne, capi di abbigliamento, ecc…]).

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- promettere o effettuare omaggi e liberalità, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere omaggi di valore eccedente quanto previsto nel Codice Etico e, comunque, pur se autorizzati, non di modico valore, vale a dire eccedenti le normali pratiche di cortesia, e rivolti ad acquisire illeciti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio del soggetto e/o dell'ente a cui il vantaggio è promesso o concesso o di ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società.

- **Produzione e commercio di beni realizzati dalla Società.**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle aree a rischio sopra indicate è fatto **obbligo** di:

- comparare i contratti stipulati e/o le offerte emesse e/o le convenzioni sottoscritte con i documenti emessi con specifico riguardo alla natura, alla qualità ed alla quantità delle operazioni;
- controllare le fatture e tutti i documenti fiscali, verificando il nominativo e l'indirizzo del destinatario dei documenti stessi;
- controllare la sequenza numerica dei documenti emessi;
- garantire la tracciabilità degli incassi in conformità al protocollo '**Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito**', riportato nella Parte Speciale A del presente Modello;
- in caso di reclamo da parte del cliente in ordine alle caratteristiche del bene fornito, uniformarsi a quanto previsto nella procedura 'Assistenza post-vendita' n. 075078000, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (**allegato 10**).

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- emettere fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo;
- emettere note di credito false.

C.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*ter,* dell'art. 25-*octies* (con riferimento al reato di autoriciclaggio) dell'art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/2001 provvedono, fermo restando quanto riportato nella tabella di cui al paragrafo 3.7 della Parte Generale, a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza

rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia, nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

C.8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).
Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori, coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole sopra indicate, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE D

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA[10]

D.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*bis*1 e dall'art. 25-*octies*.2 del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.
Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

D.2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*bis*1 e dall'art. 25-*octies*.2 del Decreto.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
Vi incorre chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, se il fatto non costituisce un più grave reato; il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
Vi incorre chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
Vi incorre chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

[10] Le misure restrittive dell'Unione europea sono le misure restrittive adottate sulla base dell'articolo 29 del Trattato dell'Unione europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Vi incorre chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
Vi incorre chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p..

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater)
Vi incorre chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.2 del Decreto)

Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-*bis* c.p.)
Vi incorre chiunque, in violazione degli obblighi o restrizioni previsti da misure restrittive dell'Unione europea o dalle leggi nazionali di attuazione, compia le seguenti condotte: mette a disposizione,

direttamente o indirettamente, fondi[11] o risorse economiche[12] a favore di soggetti designati; omette di congelare fondi[13] o risorse economiche[14] a loro appartenenti o da essi controllati; conclude operazioni economiche, commerciali o finanziarie, compresi l'affidamento o la prosecuzione di contratti di appalto pubblico o concessione, con Stati terzi o con entità a essi riconducibili; compie attività di importazione, esportazione, commercio, vendita, acquisto, trasferimento, transito o trasporto di beni, anche immateriali, oppure presta servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi relativi a tali beni; presta servizi di qualsiasi natura, inclusi quelli finanziari, o svolge operazioni finanziarie. La norma punisce, altresì, chi elude le misure restrittive dell'UE, ad esempio utilizzando o trasferendo a terzi fondi o risorse congelati, oppure presentando o utilizzando dichiarazioni o documenti falsi per impedire l'identificazione del titolare effettivo o del beneficiario finale dei fondi o delle risorse da congelare. Laddove il valore economico delle condotte predette sia inferiore a 10.000 euro, non si applica la sanzione penale.

Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-*ter* c.p.)

La norma punisce la persona designata, oppure il legale rappresentante di un'entità o organismo designati, che violi l'obbligo -previsto da una misura restrittiva dell'Unione europea o dalla legge di attuazione- di comunicare, alle autorità amministrative competenti, i fondi, o le risorse economiche che possiede, detiene, controlla o di cui è proprietario nel territorio dello Stato. La norma punisce, altresì, chiunque, violando l'obbligo previsto nei termini predetti, ometta di fornire alle autorità competenti informazioni di cui sia a conoscenza per ragioni di ufficio o professione, relative a fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato e appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone, enti, organismi o gruppi designati.

Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-*quater* c.p.)

11 Sono le attività e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, tra gli altri: contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento; depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari; titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; interessi, dividendi o altri proventi di attività o plusvalenze maturate o generate dalle attività; crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; cripto-attività così come definite dall'art. 3, paragrafo 1, punto 5, del Regolamento UE 2023/1114.

12 Sono le attività materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi.

13 Il congelamento dei fondi comporta il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre un cambiamento tale da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio.

14 Il congelamento delle risorse economiche comporta il divieto di utilizzare queste ultime per ottenere fondi, beni o servizi, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche.

La norma punisce chiunque compia operazioni, presti servizi o svolga attività in violazione delle condizioni stabilite nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è richiesta da una misura restrittiva dell'Unione europea. Laddove il valore economico delle condotte predette sia inferiore a 10.000 euro, non si applica la sanzione penale.

D.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")

Le principali aree a rischio della Struttura Operativa, con riferimento ai predetti reati, sono riconducibili a:

- Produzione e commercio di beni realizzati dalla Società;
- Selezione e gestione dei fornitori e dei clienti, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno Stato terzo o con organismi da questo controllati a vario titolo.

D.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato

La **produzione ed il commercio di beni realizzati dalla Società** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del **reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società esercitasse azioni a danno dei concorrenti –quali il boicottaggio, il rifiuto di contrattare, ecc.– al fine di ottenerne un indebito vantaggio.
La **produzione ed il commercio di beni realizzati dalla Società** potrebbero, altresì, presentare profili di rischio in relazione alla commissione del **reato di frode nell'esercizio del commercio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.
La **selezione e gestione dei fornitori e dei clienti, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno Stato terzo o con organismi da questo controllati a vario titolo** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di **violazione di misure restrittive dell'Unione europea**, laddove la Società concludesse operazioni economiche, commerciali o finanziarie con uno Stato, o con organismi da questo controllati a vario titolo, destinatario, e quindi in violazione, di una misura restrittiva dell'Unione europea e ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se la Società eseguisse un contratto di appalto pubblico con un Paese terzo destinatario di misura restrittiva dell'Unione europea.
La **selezione e gestione dei fornitori e dei clienti, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno Stato terzo o con organismi da questo controllati a vario titolo** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di **violazione di misure restrittive dell'Unione europea**, nell'ipotesi in cui ad esempio, la Società prestasse servizi di qualsiasi natura in violazione di una misura restrittiva dell'Unione europea.
La **selezione e gestione dei fornitori e dei clienti, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno Stato terzo o con organismi da questo controllati a vario titolo** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di **violazione di misure restrittive dell'Unione europea**, laddove la Società utilizzasse, ad esempio, dichiarazioni o documenti

falsi o attestanti cose non vere allo scopo di eludere l'identificazione del beneficiario finale di risorse economiche da sottoporre a congelamento.
La **selezione e gestione dei fornitori e dei clienti, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno Stato terzo o con organismi da questo controllati a vario titolo** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di **violazione di misure restrittive dell'Unione europea**, nell'ipotesi in cui ad esempio, la Società importasse, esportasse, commerciasse, vendesse, acquistasse, trasferisse, trasportasse e facesse transitare beni, o prestasse servizi in relazione a detti beni, in violazione di una misura restrittiva dell'Unione Europea e cioè acquistasse beni da un fornitore internazionale laddove il bene stesso e/o il fornitore in questione fossero destinatari di una misura restrittiva dell'Unione europea.
La **selezione e gestione dei fornitori e dei clienti, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno Stato terzo o con organismi da questo controllati a vario titolo** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di **violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società effettuasse operazioni o prestasse servizi o comunque svolgesse attività in difformità dagli obblighi dettati da un'autorizzazione prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea.

D.5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale possono essere:

- organi direttivi, responsabili di funzione e procuratori speciali;
- dipendenti e dirigenti (eventuali);
- eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- consulenti, collaboratori e in generale i fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001;
- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

D.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, ai Destinatari è fatto **obbligo** di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo) e delle procedure che costituiscono parte integrante del Modello.

Sono altresì proibite le violazioni alle disposizioni della presente Parte Speciale.

- **Produzione e commercio di beni realizzati dalla Società.**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle aree a rischio sopra indicate è fatto **obbligo** di:

- assicurare che il bene consegnato al cliente abbia le qualità e/o le caratteristiche dichiarate o pattuite, uniformandosi alle previsioni della procedura 'Gestione prove, controlli e collaudi' n. 075079000, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (**allegato 11**).

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto **divieto** di:

- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di enti concorrenti;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per gli enti concorrenti con la Società;
- consegnare al cliente un bene avente qualità o caratteristiche diverse da quelle dichiarate o pattuite;
- porre in vendita o comunque mettere in circolazione prodotti industriali contraffatti od alterati.

- **Selezione e gestione dei fornitori e dei clienti, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno stato terzo o con organismi da questo controllati a vario titolo.**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione e gestione dei fornitori e dei clienti, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno stato terzo o con organismi da questo controllati a vario titolo, oltre a quanto previsto nel protocollo 'Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi', è fatto **obbligo** di:

- in generale, operare nel rispetto di quanto disposto dalle misure restrittive dell'Unione europea o delle autorizzazioni prescritte in tale ambito;
- selezionare le controparti commerciali e compiere operazioni economiche, commerciali o finanziarie nel rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea, in particolare verificando se il fornitore e/o il cliente sia soggetto designato o operi all'interno di uno stato designato o, ove le misure restrittive lo prevedano, il fornitore e/o il cliente si rifornisca o venda a soggetto designato o all'interno di uno stato designato;
- svolgere attività o prestare servizi nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione europea;
- assicurare che ogni operazione commerciale sia adeguatamente documentata e tracciata.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- in genere, porre in essere comportamenti diretti a violare le misure restrittive dell'Unione europea ed, in particolare, presentare o utilizzare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere al fine di violare tali misure;
- effettuare operazioni economiche, commerciali o finanziarie con soggetti destinatari di misure restrittive dell'Unione europea;
- porre in essere qualsiasi operazione con riguardo a beni o servizi in violazione delle misure restrittive dell'Unione europea;
- svolgere attività o prestare servizi in difformità degli obblighi prescritti nelle autorizzazioni rilasciate nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione europea;
- presentare o utilizzare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere al fine di ostacolare l'identificazione del beneficiario finale di risorse economiche sottoposte a congelamento.

D.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*bis* 1 e dell'art. 25-*octies*.2 del D.lgs. 231/2001, provvedono, fermo restando quanto stabilito nella tabella di cui al paragrafo 3.7 della Parte Generale, a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

D.8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).
Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori, coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole sopra indicate, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE E

DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

E.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

E.2 Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*septies* del Decreto.

Omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 1 e 2 c.p.)
Vi incorre chiunque cagiona la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 1 e 3 c.p.)
Vi incorre chiunque cagiona ad altri una lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p.):

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.)
La norma punisce -salvo che il fatto costituisca più grave reato- chiunque impedisce, intralcia o elude o compromette l'esito dell'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi.

E.3 Principali aree di rischio

Le problematiche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono trasversali all'attività della Società, sicché esse investono ogni ambito dell'operatività dell'ente.
Tra tutte tali attività è possibile affermare che le più significative aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come identificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al quale si rimanda per una disamina completa, sono riconducibili a:

- Selezione, assunzione e gestione del personale, attività formativa;
- Produzione e commercio di beni realizzati dalla Società;
- Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi.

E.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato

- **Selezione, assunzione e gestione del personale, attività formativa.**

L'attività di **selezione, assunzione e gestione del personale, attività formativa** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Società assumesse personale non adeguatamente formato ed informato sui rischi specifici connessi all'attività lavorativa a cui dovrebbe essere adibito, ovvero non aggiornasse tale formazione-informazione nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro o non sottoponesse il personale alla prescritta sorveglianza sanitaria o, ancora, non fornisse al personale i dispositivi di protezione individuale necessari all'espletamento dell'attività lavorativa.

- **Produzione e commercio di beni realizzati dalla Società.**

L'attività di **produzione e commercio di beni realizzati dalla Società** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Società organizzasse tale attività in modo pericoloso o non fornisse al personale i dispositivi di protezione individuale necessari all'espletamento dell'attività lavorativa.

- **Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi.**

L'attività di **selezione dei fornitori** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle**

norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel caso in cui, ad esempio, la Società acquistasse inidonei o insufficienti dispositivi di protezione individuale, acquistasse e/o mettesse a disposizione macchine, attrezzature non conformi alla norma cogente, ovvero, facesse svolgere attività a fornitori non idonei o privi delle necessarie attrezzature, al fine di ottenere un risparmio sui costi.
L'attività di **selezione dei fornitori** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Società non effettuasse la corretta valutazione dei rischi da interferenze al fine di ottenere un risparmio sui costi.

E.5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale possono essere:

- organi direttivi, responsabili di funzione e procuratori speciali;
- dipendenti e dirigenti (eventuali);
- eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- consulenti, collaboratori e in generale i fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001;
- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

E.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, è fatto **obbligo** di assicurare che la gestione delle attività presso i locali aziendali e la gestione dei rapporti con i fornitori (con specifico, ma non esclusivo, riguardo ai contratti d'appalto, d'opera e somministrazione) avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- documento di valutazione dei rischi (DVR);
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Procedure ed istruzioni in materia di salute e sicurezza.

In generale, è fatto **divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate e porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Modello e delle regole della Società in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché di porre in essere condotte impeditive nei confronti dell'autorità preposta ai controlli.

Con riferimento a tutte le attività della Società, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Applicazione delle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro in base al D.lgs. 81/2008

Il sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si fonda sulla puntuale osservanza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ed adottato dalla Società in conformità alle previsioni dell'art. 28 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato in uno dei consiglieri il Consigliere delegato nella materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il quale ha designato Datori di Lavoro il Responsabile Operazioni con esclusivo riguardo all'Area Operazioni (inclusiva dei reparti di Acquisti, Manutenzione, Lavorazione, Industrializzazione di Processo, Pianificazione e Logistica), e se stesso con riferimento alle restanti Aree. Ciascuno Datore di Lavoro ha nominato vari delegati ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 81/2008, a cui sono stati conferiti i poteri riportati nel presente Modello, nella Parte Generale 'Presentazione della Società'.

La Società ha predisposto un **organigramma sia funzionale che nominativo** che consente di definire le responsabilità, i compiti ed i poteri gravanti sui soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, sono chiaramente individuati e formalizzati i seguenti ruoli ai quali sono attribuiti precisi obblighi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- il Medico Competente (MC);
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- i lavoratori addetti e incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (squadre antincendio e squadre di primo soccorso);
- i preposti, secondo quanto definito dall'art. 19 e 299 del D.lgs. 81/2008, ai quali spettano i monitoraggi sui lavoratori loro sottoposti, affinché vengano rispettate le procedure ed istruzioni in vigore.

Ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è fatto **obbligo** di operare nel rispetto delle normative applicabili e garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei preposti, dei dipendenti, dei lavoratori somministrati e dei fornitori/appaltatori anche sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la prevenzione degli infortuni, degli incidenti (mancati infortuni), delle malattie e la gestione delle emergenze;
- l'adeguatezza delle risorse umane –in termini di numero e qualifiche professionali– e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Società, in accordo con il Sistema Disciplinare di cui al cap. 5 della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione

e Controllo, al quale si rinvia integralmente.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, RSPP e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al suo Delegato o al Preposto le deficienze dei mezzi, dei macchinari e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro e/o dal suo Delegato anche tramite consulenti esterni qualificati.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole della Società.

Individuazione dei responsabili, identificazione dei poteri e gestione delle emergenze

I soggetti facenti parte dell'organigramma della sicurezza devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i suddetti poteri ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene ambientale, applicabili alla Società.

I soggetti facenti parte dell'organigramma della sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.

Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, identificazione e valutazione continua dei rischi e controllo operativo

I Datori di Lavoro, con il supporto dei loro Delegati, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, devono:

- definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;
- effettuare periodicamente una analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali esistenti;
- definire le modalità corrette di lavoro in base alla valutazione dei rischi effettuata e definire i sistemi per il controllo operativo dei processi;
- definire responsabilità e modalità di corretta gestione delle emergenze (sia in materia di salute e sicurezza che in materia ambientale) qualora dovessero verificarsi;
- definire ed aggiornare il programma degli interventi parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi.

Per quanto in specifico attiene all'attività di valutazione dei rischi, il Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità al disposto normativo (art. 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008):

- esamina le singole mansioni ed individua i rischi correlati rispetto alla salute e sicurezza dei lavoratori;
- definisce le corrette modalità di gestione delle attività / processi della Società in base alle mansioni assegnate al fine di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori addetti;
- descrive le misure di prevenzione e di protezione ed i dispositivi di protezione individuale, oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati.

L'adeguatezza del DVR è costantemente monitorata dai Datori di Lavoro, dai loro Delegati, dal Medico Competente, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, attraverso le segnalazioni che pervengono ai soggetti stessi in funzione delle attività specifiche di ciascuno e, comunque, rivista –ed eventualmente aggiornata– in caso di:

- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni;
- nuove disposizioni di legge;
- risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità;
- infortuni significativi;
- richieste degli enti di controllo;
- riunione periodica svolta in base all'art. 35 del D.lgs. 81/2008, almeno una volta l'anno.

Formazione e informazione sulla sicurezza e salute ai dipendenti

I Datori di Lavoro provvedono, direttamente o tramite l'attività dei loro Delegati e con il supporto dell'RSPP e della Direzione Risorse Umane, a:

- organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento continui ai lavoratori, compresi quelli che prestano la propria attività con periodicità stagionale, ove presenti;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici ai lavoratori.

A tal proposito, si rileva che il piano informativo e formativo aziendale è allineato con i requisiti di formazione espressamente previsti da:

- D. Lgs. 81/08 come formazione generale sui rischi e misure di prevenzione e protezione;
- Accordi Stato – Regioni tempo per tempo vigenti;
- D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa dell'ente e Modello 231.

Sorveglianza sanitaria

È responsabilità dei Datori di Lavoro e dei loro Delegati monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze, nonché collaborare alla predisposizione/aggiornamento del DVR. In particolare, la totalità dei lavoratori subordinati/lavoratori somministrati è sottoposta a *screening* medico.

L'esito delle analisi mediche è formalizzato in giudizi di idoneità/inidoneità rilasciati in triplice copia (di cui una copia è consegnata al lavoratore, la seconda è trattenuta dal Medico, mentre la terza è mantenuta presso la Società in apposito luogo custodito a chiave) ed in un verbale riepilogativo (dati biostatistici anonimi) valutato durante la riunione periodica condotta in accordo all'art. 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Inoltre, il Medico Competente in fase di aggiornamento del protocollo sanitario redatto con periodicità annuale viene informato dei cambi mansione, di nuove assunzioni e delle cessazioni dei rapporti di lavoro.

Il Medico Competente effettua anche il sopralluogo negli ambienti di lavoro (almeno una volta l'anno) e partecipa alla riunione periodica indetta secondo l'art. 35 de D.lgs. 81/2008.

Gestione del controllo operativo ed audit periodici sul sistema di gestione della sicurezza
I Datori di lavoro, in collaborazione con i loro Delegati, con l'RSPP e con tutte le altre funzioni coinvolte (anche consulenti esterni qualificati), effettuano dei monitoraggi periodici al fine di verificare sul campo il rispetto delle prassi ed attività della Società svolte dai lavoratori rispetto a quanto definito nel Documento di Valutazione dei Rischi al fine di prevenire infortuni, incidenti e comportamenti pericolosi.

I Datori di Lavoro e/o i loro Delegati, oltre alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/2008, organizzano, se ritenuto necessario, apposite riunioni fra le principali figure coinvolte nella gestione delle attività inerenti alla salute e la sicurezza.
Le predette riunioni sono finalizzate alla verifica degli adempimenti effettuati riguardanti l'area di competenza.

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione della sicurezza informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale o non conformi a quanto definito nella presente parte del Modello e nel Codice Etico.

Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione
Ai Datori di Lavoro e ai loro Delegati, coinvolti nella gestione dei fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione (all'interno della Società) è fatto obbligo di:

- rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A del presente Modello con riferimento al protocollo "**Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi**";
- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza, sia dei lavoratori impiegati dagli stessi, sia di quelli della Società (con riferimento alle possibili interferenze tra l'attività dell'appaltatore o prestatore d'opera e quella della Società);
- verificare l'idoneità tecnico–professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 26 comma 1 del D.lgs. 81/2008;
- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:

 - rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano;
 - misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- elaborare, ove necessario, un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) finalizzato a:
 - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto del contratto;
 - coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
 - garantire che, nei suddetti contratti, siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro (ove necessario), con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
 - formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria –ai sensi della normativa di riferimento– al momento dell'ingresso degli appaltatori negli ambienti di lavoro della Società.

E.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Datori di Lavoro ed i loro Delegati, fermo restando quanto previsto nella tabella di cui al paragrafo 3.7 della Parte Generale, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo in merito a:

- non conformità, infortuni o denunce di malattie professionali;
- modifiche e aggiornamenti al Documento di Valutazione dei Rischi;
- verbali delle riunioni del RSPP e riunioni periodiche;
- piano di formazione e consuntivo della formazione erogata in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti.

I Datori di Lavoro sono tenuti a riferire all'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

E.8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).
Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori, coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole sopra indicate, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE F

REATI AMBIENTALI

F.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

F.2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi dell'art. 25-*undecies* del Decreto.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La pena è altresì aumentata nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale o protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali

protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
La norma punisce –salvo che il fatto costituisca più grave reato– chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è, altresì, aumentata se il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze- contaminati o potenzialmente contaminati.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)
La norma punisce -salvo che il fatto costituisca più grave reato- chiunque impedisce, intralcia o elude o compromette l'esito dell'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
È previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-bis c.p.
La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.
Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)
La norma punisce -salvo che il fatto costituisca più grave reato- chiunque non provveda alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi essendovi obbligato per ordine di legge, giudice o autorità pubblica.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di

rifiuti ad alta radioattività o se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero il pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni significative di suolo o sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora o fauna o il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze- contaminati o potenzialmente contaminati.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

La norma punisce:

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto (art. 733-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Sanzioni penali (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1;
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104.

La norma punisce, altresì, lo scarico –nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili– di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis d.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, in violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2 e 231, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque e dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o

deterioramento di acqua, aria, porzioni significative di suolo o sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora o fauna o il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze- contaminati o potenzialmente contaminati.

Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, in violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2 e 231, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque e dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni significative di suolo o sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora o fauna o il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze- contaminati o potenzialmente contaminati.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 1-bis, 3, 3-bis, 5 e 6 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006; la pena è aumentata se i fatti riguardano rifiuti pericolosi o se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni significative di suolo o sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora o fauna o il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze- contaminati o potenzialmente contaminati;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata; la pena è aumentata se i fatti riguardano rifiuti pericolosi o se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni significative di suolo o sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora o fauna o il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze- contaminati o potenzialmente contaminati;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; la pena è aumentata se i fatti riguardano rifiuti pericolosi o se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni significative di suolo o sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora o fauna o il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze- contaminati o potenzialmente contaminati;
- in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, commi 1 e 3-bis D. Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, appicchi il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. La pena è aumentata se il fuoco è appiccato a rifiuti pericolosi. La pena è altresì aumentata se dalla combustione di rifiuti pericolosi o non pericolosi deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni significative di suolo o sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora o fauna o il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze- contaminati o potenzialmente contaminati.

Bonifica di siti (art. 257 co. 1 e 2 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti D.lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'articolo 242 D.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'art 139 o senza i documenti sostitutivi previsti ovvero riporta, nel formulario stesso, dati inesatti o incompleti.

Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 co. 1, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dell'articolo 3, punto 26, del regolamento (UE) 2024/1957. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-ter d.lgs. 152/2006)

La norma colpisce chi commette per colpa i fatti descritti negli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 d.lgs. 152/2006.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6, 7 e 8, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce:

- chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzioni (art. 279 co. 5, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Commercio di animali e vegetali in via di estinzione o di animali selvatici pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, co. 1 e 2, L. 150/1992)

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 lettera a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Commercio di animali e vegetali (art. 2, co. 1 e 2, L. 150/1992)

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Falsificazione o alterazione di certificati e licenze per l'importazione (art. 3-bis, L. 150/1992)
La norma punisce le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-*bis,* 1° comma L. 150/1992).

Detenzione di animali (art. 6, co. 4, L. 150/1992)
La norma punisce chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6, L. 549/1993).
La norma punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

Inquinamento doloso (art. 8 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007)
La norma punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Inquinamento colposo (art. 9 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007)
La norma punisce lo sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

F.3 Principali aree di rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai reati ambientali, sono riconducibili a:

- Tutte le attività della Società che comportino la produzione di rifiuti;
- Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi.

F.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato

- **Tutte le attività della Società che comportino la produzione di rifiuti**

Tutte le attività della Società che comportino la produzione di rifiuti potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati ambientali (nella fattispecie violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in conformità all'art. 258 del D. Lgs. 152/2006)** nell'ipotesi in cui la Società, al fine di ottenere un risparmio economico, non effettuasse le registrazioni sui registri di carico e scarico e/o effettuasse delle registrazioni difformi rispetto a quanto previsto dalla normativa.

- **Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi rilevanti da un punto di vista ambientale**

La **selezione e gestione dei fornitori di servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati ambientali** e, più in particolare, quelli inerenti il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società con specifico riguardo alla loro raccolta, alla compilazione e tenuta della relativa documentazione ed al loro affidamento a fornitori di servizi, ove la Società si affidasse a soggetti non qualificati al fine di conseguire un risparmio di spesa.

F.5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale possono essere:

- organi direttivi, responsabili di funzione e procuratori speciali;
- dipendenti e dirigenti (eventuali);
- eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- consulenti, collaboratori e in generale i fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001;
- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

F.6 Principi di controllo e di comportamento

La Società, al fine di rispettare le normative vigenti in materia ambientale, ha provveduto a:

- identificare tutti gli aspetti/impatti ambientali generati dall'ente;
- identificare le corrette modalità di gestione al fine di ottemperare alle prescrizioni legali applicabili in materia ambientale;
- individuare le attività soggette a titolo autorizzativo, nonché quelle soggette ad eventuale deroga dal titolo stesso; verificare l'iter di ottenimento di tale titolo; monitorare le scadenze di tali titoli;
- identificare ruoli, competenze e responsabilità del personale che ricopre incarichi specifici per la corretta gestione delle attività che hanno o possono avere rilevanza per il sistema di gestione ambientale;
- individuare le attività soggette a titolo autorizzativo nonché quelle soggette ad eventuale deroga

dal titolo stesso; verificare l'iter di ottenimento di tale titolo autorizzativo; monitorare le scadenze di tali titoli;

- definire tutti i controlli operativi da effettuare al fine di prevenire situazioni di emergenza da un punto di vista ambientale.

Con delibera del Consiglio di amministrazione, l'Amministratore Delegato è stato nominato consigliere delegato nella materia della tutela ambientale, a lui afferendo in via esclusiva i relativi poteri e le conseguenti responsabilità. Il Consigliere Delegato ha designato procuratore in materia ambientale il Responsabile Operazioni con esclusivo riguardo all'Area Operazioni (inclusiva dei reparti di Acquisti, Manutenzione, Lavorazione, Industrializzazione di Processo, Pianificazione e Logistica), mentre, con riferimento alle restanti Aree, ha mantenuto su di sé i poteri e le connesse responsabilità nella materia in parola. Sia il Consigliere Delegato, sia il Responsabile Operazioni hanno, poi, nominato vari procuratori delegati ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 81/2008, a cui sono stati conferiti i poteri riportati nel presente Modello, nella Parte Generale 'Presentazione della Società'.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto **obbligo** di assicurare che tutte le attività che abbiano impatti ambientali, siano svolte nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In generale, è fatto **divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nel predetto processo è fatto **obbligo**:

- di essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;
- di uniformarsi all'Istruzione Operativa 'Gestione dei rifiuti' n. 076446020, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (**allegato 12**);
- in caso di affidamento del trasporto (totale e/o parziale) e dello smaltimento di rifiuti a soggetti esterni, di stipulare contratti e/o dar corso a ordini di servizio solo dopo aver verificato il possesso da parte degli stessi di apposite autorizzazioni e, nello specifico, i predetti contratti e/o ordini di servizio devono contenere clausole che specifichino:
 - che l'impresa interessata dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico;
 - che l'impresa interessata dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla

prevenzione dei reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, avendo dotato –ove possibile– la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che l'impresa interessata dichiari di essere dotata delle autorizzazioni richieste dalla legge per lo svolgimento della propria attività;
- che l'impresa interessata impieghi alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa fiscale, previdenziale, assicurativa e della disciplina in materia di immigrazione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto e/o revoca dell'ordine di servizio ai sensi dell'art. 1453 c.c..

- provvedere alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi laddove imposto da un obbligo di legge ovvero da un provvedimento del giudice o dell'autorità pubblica legittimamente emesso.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto**:

- di gestire i rifiuti in difformità alla citata Istruzione Operativa 'Gestione dei rifiuti' n. 076446020 (allegato 12);
- di utilizzare fornitori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;
- di conferire i rifiuti in discariche / impianti di recupero non autorizzati o non dotati delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- abbandonare o depositare o immettere rifiuti nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo;
- di sversare sostanze pericolose in piazzali, chiusini, ecc., generando inquinamento del suolo / sottosuolo
- di porre in essere condotte impeditive nei confronti dell'autorità preposta ai controlli;
- appiccare il fuoco a rifiuti.

- **Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle aree a rischio sopra indicate è fatto **obbligo** di:

- definire in via preventiva il bene o servizio di cui approvvigionarsi, descrivendone le caratteristiche sulla base delle necessità della Società, in conformità, quanto agli Acquisti Operativi, alla procedura di 'Pianificazione della produzione' n. 075074000, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (allegato 5);
- ricercare e selezionare i fornitori in conformità alla procedura di 'Approvvigionamento' n. 075072000, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (allegato 6);
- richiedere ai fornitori così selezionati la consegna di documenti (preventivi) volti alla descrizione dei beni o dei servizi richiesti e delle modalità con cui essi saranno forniti;
- procedere al confronto fra le caratteristiche del bene o del servizio richiesto e i preventivi raccolti;
- scegliere i fornitori da cui approvvigionarsi in conformità alla citata procedura di 'Approvvigionamento' n. 075072000 e, comunque, sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- stipulare il contratto di fornitura, nel pieno rispetto della normativa vigente o avere cura che l'ordine di fornitura di beni o servizi sia conforme alla disciplina vigente;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con il preventivo vagliato e selezionato;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo, in conformità alla procedura di 'Gestione della documentazione' n. 075041000, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (allegato 2).

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa che disciplina il settore a cui si riferisce il contratto di fornitura;
- stipulare contratti di fornitura con parenti, affini o amici di impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a processi autorizzati dalla Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società.

F.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, fermo quanto stabilito nella tabella di cui al paragrafo 3.7 della Parte Generale, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

In caso di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo: ARPA, etc.), il partecipante all'ispezione o, comunque, il Responsabile di Funzione interessato dall'ispezione deve provvedere ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza circa la Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Società presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta.

Il Consigliere Delegato e il procuratore in materia ambientale (ciascuno per le rispettive Aree di competenza) e/o i procuratori delegati sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo in merito a:

- l'ottenimento di nuove autorizzazioni;
- installazione di nuovi impianti / attrezzature / macchine potenzialmente generanti emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rifiuti;
- esiti dei controlli relativi alle emissioni in atmosfera (se presenti) e agli scarichi idrici (se presenti);
- avvenute comunicazioni agli/dagli enti preposti in ordine a scarichi idrici, ecc;
- eventuali sversamenti / inquinamenti accidentali di suolo e sottosuolo.

F.8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).
Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori, coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole sopra indicate, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE G

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

G.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività.
Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

G.2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi degli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù[15] (art. 600 c.p.)
Vi incorre chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
Vi incorre chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.
Vi incorre, inoltre, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
Vi incorre chiunque:

- utilizza minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico e chi fa commercio di tale materiale pornografico;
- recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e chi trae profitto da tali spettacoli

[15] La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

pornografici;

- al di fuori delle due ipotesi sopra esposte, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui sopra ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto;
- al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Vi incorre chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto; ovvero, fuori dei casi appena descritti, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600- quater1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali[16] realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Vi incorre chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Vi incorre chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Vi incorre, infine, chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui sopra, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

[16] Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Vi incorre chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

La norma punisce chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

È prevista un'aggravante se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia.

Gli indici dello sfruttamento sono (art. 603-bis comma 3 c.p.):

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Il comma 4 dell'art. 603-bis c.p. sancisce che costituiscono aggravante specifica il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa e l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Vi incorre chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).

L'art. 25-*duodecies* D. Lgs. 231/2001 prevede tre delitti:

- **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 co. 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)**

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri (in numero superiore a tre ovvero minori in età non lavorativa ovvero sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al quarto comma dell'art. 603-*bis* c.p.) privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o che sia stato revocato o annullato.

Con particolare riferimento alle ipotesi di «*particolare sfruttamento*», è il già citato comma 3 dell'art. 603-*bis* c.p. ad elencarne i relativi indici. Segnatamente, si tratta di:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 co. 3, 3-bis e 3-ter del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)**

La norma punisce chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Sono previste aggravanti se i fatti sopra descritti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) o se tali fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento o sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 co. 5 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)**

La norma punisce chiunque, al fine di trarre profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'art. 12 D. Lgs. 286/1998, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del richiamato D. Lgs. 286/1998. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata.

Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.2 del Decreto)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 1-bis, D. Lgs. 286/1998)

Vi incorre chi, salvo il fatto costituisca più grave reato, promuove, dirige, organizza finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o compie atti diretti a procurarne l'ingresso illegittimo, in violazione di una misura restrittiva dell'Unione europea o da una legge che ne dia attuazione.

G.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")

Le principali aree a rischio della Struttura Operativa, con riferimento ai predetti reati, sono riconducibili a:

- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi.

G.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, la Società occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.
L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **delitto di riduzione o mantenimento in servitù** nel caso in cui, ad esempio, la Società, in violazione delle norme in materia di impiego, mantenesse una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.
L'attività di **gestione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Società impiegasse i lavoratori in violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

G.5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale possono essere:

- organi direttivi, responsabili di funzione e procuratori speciali;
- dipendenti e dirigenti (eventuali);
- eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- consulenti, collaboratori e in generale i fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001;
- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

G.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, ai Destinatari è fatto **obbligo** di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni del Codice Etico, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo) e delle procedure che costituiscono parte integrante del Modello.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

- **Selezione, assunzione e gestione del personale.**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione e gestione del personale è fatto **obbligo** di:

- elaborare in via preventiva un "profilo di ruolo" riportante le caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere;
- vagliare la fondatezza della richiesta di inserimento del nuovo profilo di ruolo in conformità alla procedura di 'Gestione delle risorse – Amministrazione del personale' n. 075061000, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (**allegato 3**);
- procedere alla selezione ed al reclutamento in conformità alla citata procedura di 'Gestione delle risorse – Amministrazione del personale' n. 075061000, tempo per tempo vigente;
- svolgere l'attività di selezione garantendo che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- procedere, al termine di ciascun colloquio, al confronto fra il "profilo di ruolo" elaborato in via preventiva e il profilo risultante dal colloquio svolto con le modalità di cui sopra;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e dell'immigrazione;
- assicurare all'interno della Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato, le responsabilità/compiti assegnati e le disposizioni di cui al CCNL applicabile al lavoratore;
- in caso di ricorso a società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- con riferimento ai cittadini di Stati terzi:
 - verificare il possesso/mantenimento del permesso di soggiorno (o documentazione equipollente) e la tipologia dello stesso (per scopi di lavoro);
 - acquisire gli eventuali rinnovi alle scadenze;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo in conformità alla procedura di 'Gestione della documentazione' n. 075041000, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (allegato 2).

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni degradanti;
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici, quando questo non sia conforme alle reali esigenze della Società, non rispetti il principio della meritocrazia e sia finalizzato ad ottenere un vantaggio indebito per la Società stessa;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali, stipulati dalle

organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

- **Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle aree a rischio sopra indicate è fatto **obbligo** di:

- individuare i nuovi fornitori accertandosi che:
 - l'oggetto sociale o l'attività esercitata dal possibile fornitore risultante da visura camerale (acquisita e debitamente conservata) sia coerente con il bene/servizio richiesto;
 - il possibile fornitore goda di esperienza necessaria a garantirne l'affidabilità, verificando, ad esempio, la sede legale ed operativa, la presenza di magazzini e di filiali, l'oggetto dell'attività, il numero di dipendenti ecc.;
 - il possibile fornitore sia in regola con l'Agenzia delle Entrate, richiedendo i documenti di legge finalizzati alla prova regolarità contributiva e fiscale;
- definire in via preventiva il bene o servizio di cui approvvigionarsi, descrivendone le caratteristiche sulla base delle necessità della Società, in conformità, quanto agli Acquisti Operativi, alla procedura di 'Pianificazione della produzione' n. 075074000, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (allegato 5);
- ricercare e selezionare i fornitori in conformità alla procedura di 'Approvvigionamento' n. 075072000, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (allegato 6);
- richiedere ai fornitori così selezionati la consegna di documenti (preventivi) volti alla descrizione dei beni o dei servizi richiesti e delle modalità con cui essi saranno forniti;
- procedere al confronto fra le caratteristiche del bene o del servizio richiesto e i preventivi raccolti;
- scegliere i fornitori da cui approvvigionarsi fornitori in conformità alla citata procedura di 'Approvvigionamento' n. 075072000 e, comunque, sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- stipulare il contratto di fornitura, nel pieno rispetto della normativa vigente o avere cura che l'ordine di fornitura di beni o servizi sia conforme alla disciplina vigente;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con il preventivo vagliato e selezionato;
- con riferimento all'approvvigionamento di prodotti energetici, effettuare rifornimenti ai mezzi aziendali impiegando esclusivamente la carta carburante (emessa da un fornitore qualificato con cui è stata sottoscritta una convenzione), associata a ciascuno di tali mezzi; avere cura di verificare che, sulle relative fatture di acquisto, siano esplicitamente indicati data del rifornimento, litri erogati, costo al litro del carburante, chilometraggio percorso da ciascun mezzo al momento del rifornimento, nonché l'ammontare delle imposte applicate da parte del venditore;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo, in conformità alla procedura di 'Gestione della documentazione' n. 075041000, allegata al presente Modello, per farne parte integrante (allegato 2).

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa che disciplina il settore a cui si riferisce il contratto di fornitura;
- stipulare contratti di fornitura con parenti, affini o amici di impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a processi autorizzati dalla Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società.

G.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, fermo quanto previsto nella tabella di cui al paragrafo 3.7 della Parte Generale, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.
In caso di assunzioni di cittadini di stati terzi, il Responsabile Personale invia all'Organismo di Vigilanza un *report* con:

- generalità del nuovo assunto;
- copia del permesso di soggiorno con evidenza della data di scadenza dello stesso.

G.8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).
Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori, coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole sopra indicate, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

ALLEGATI

1. Codice Etico – rev. del 20/12/2023
2. Procedura n. 075041000 'Gestione della documentazione' – rev. 5 del 10/05/2024
3. Procedura n. 075061000 'Gestione delle Risorse – Amministrazione del personale' – rev. 8 del 29/08/2022
4. Istruzione Operativa n. 000010000 'Trasferte' – rev. 04 del 20/09/2024
5. Procedura n. 075074000 'Pianificazione della produzione' – rev. 5 del 27/08/2021
6. Procedura n. 075072000 'Approvvigionamento' – rev. 7 del 20/06/2025
7. Istruzione Operativa n. 070000103 'Processo di autenticazione' – rev. 0 del 26/11/2021
8. Istruzione Operativa n. 070000106 'Connessione alla rete WI-FI Stucchi-Ospiti' – rev. 01 del 02/07/2024
9. Istruzione Operativa n. 070000102 'Corretto Utilizzo dei sistemi e dei servizi IT' – rev. 0 del 26/11/2021
10. Procedura n. 075078000 'Assistenza post vendita' – rev. 5 del 28/01/2025
11. Procedura n. 075079000 'Gestione prove, controlli e collaudi' – rev. 7 del 19/03/2025
12. Istruzione Operativa n. 076446020 'Gestione dei rifiuti' – rev. 8 del 26/08/2025

ALLEGATO 1

CODICE ETICO

Codice Etico

Revisionato ed approvato il 20 dicembre 2023

Introduzione 4
Che cos'è l'«Etica»? 4
L'Etica aziendale 4
Principi generali 7
Disposizioni generali 9
Destinatari del Codice 9
Divulgazione e conoscenza del Codice 9
Applicazione e aggiornamento del Codice 11
Violazioni del Codice e sanzioni disciplinari 11
Criteri di condotta per gli Amministratori e i Dirigenti 12
Doveri verso i Dipendenti 12
Conduzione degli affari 14
Conflitto di interessi 14
Trasparenza contabile e controlli interni 15
Data protection 15
Impiego delle informazioni e del patrimonio della Società 16
Criteri di condotta per i Dipendenti 17
Conduzione degli affari 17
Omaggi, regalie e altre forme di benefici 18
Conflitto di interessi 19
Trasparenza contabile e controlli interni 19
Data protection 20
Impiego delle informazioni e del patrimonio della Società 20
Fornitori e Clienti 22
Il rapporto con i Fornitori 22
Il rapporto con i Clienti 23
Concorrenti e Mercato 24
Pubblica Amministrazione 25
Disposizioni finali 26

INTRODUZIONE

CHE COS'È L'«ETICA»?

L'«Etica» esprime l'insieme di norme di condotta – sia pubblica sia privata – seguite da una persona o da un gruppo di persone. È una parola usata in moltissimi contesti e indica una riflessione su regole e princìpi da seguire nella vita pratica.

Il raggio d'azione dell'etica, quindi, pur rinviando a un universo astratto (fatto di princìpi e valori), è tutt'altro che teorico: riguarda il quotidiano e si traduce in *norme di comportamento*.

L'ETICA AZIENDALE

Quando la riflessione sull'etica si sposta dall'agire individuale a un più ampio ambito organizzativo e di business, il concetto di responsabilità e consapevolezza individuale si lega inevitabilmente a quello di "Responsabilità Sociale d'Impresa".

Per il gruppo Stucchi (in seguito "Stucchi") la Responsabilità Sociale d'Impresa si configura come la capacità di integrare le proprie attività di business con il rispetto e la tutela degli interessi di tutti gli interlocutori (siano essi clienti, fornitori, istituzioni, associazioni, banche, etc.) e di tutti gli individui con cui si relaziona, con la salvaguardia delle risorse ambientali e la loro conservazione per le generazioni future.

In altre parole, l'azione di Stucchi è volta a perseguire il proprio business considerando il rispetto dovuto a tutti gli esseri viventi e il valore delle cose inanimate, come fine del proprio agire e non come mezzo per raggiungere il profitto.

Il Codice Etico dunque esprime l'insieme dei principi e delle regole di comportamento che Stucchi ha deciso di adottare nello svolgimento della propria attività e nel rapporto con tutti i propri interlocutori (stakeholders).

Il Codice Etico è parte integrante dell'assetto di corporate governance di Stucchi e rappresenta il punto di riferimento per il lavoro quotidiano. Tutte le azioni, come pure le relazioni tra le persone e verso il mondo esterno, hanno effetti sulla Società, sia in positivo sia anche in negativo.

La corretta gestione degli affari, il rispetto delle regole e della legge, la correttezza e la trasparenza devono plasmare l'attività ed i rapporti interpersonali di chi opera per Stucchi al fine di rafforzare la fiducia verso la nostra azienda.

La violazione di tali valori ed eventuali comportamenti irresponsabili o addirittura illeciti potrebbero causare danni, talora irreparabili. Al contrario, il Codice Etico potrà rappresentare un valido supporto per individuare e risolvere eventuali situazioni ambigue o potenzialmente rischiose.

Per tali ragioni tutti sono chiamati a rispettare il Codice Etico e ad applicare scrupolosamente i principi ivi contenuti.

Esso è vincolante per gli amministratori, i dipendenti e tutti coloro che operano in nome e per conto di Stucchi (in seguito i "Destinatari").

L'osservanza delle norme del Codice Etico da parte dei Destinatari è parte essenziale delle loro obbligazioni contrattuali in base alle disposizioni dell'art. 2104 del Codice Civile e nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ove espressamente previsto, il Codice Etico è vincolante anche per alcuni interlocutori esterni nei rapporti contrattuali con Stucchi. Tuttavia, in linea generale Stucchi auspica che i propri stakeholders si riconoscano nei principi posti a fondamento del Codice Etico, che li condividano e li applichino come base di un rapporto di reciproca fiducia.

Il Codice Etico prevale su qualunque disposizione, contenuta in regolamenti interni o procedure, che dovesse eventualmente confliggere con esso.

In nessun caso la convinzione di perseguire gli interessi e gli obiettivi della Società può legittimare la violazione delle norme del Codice Etico.

PRINCIPI GENERALI

Il Codice Etico si ispira ad alcuni valori che Stucchi riconosce a fondamento delle proprie attività e della stessa vita aziendale in ogni sua espressione.

Stucchi conforma il proprio agire al principio di **legalità**. Il rispetto delle leggi è irrinunciabile e imprescindibile; non è pertanto giustificata in alcun modo la violazione di questo principio, neanche se sorretta da un errato convincimento di perseguire interessi e obiettivi della Società.

Stucchi crede nell'**onestà**, necessaria ad ottenere credibilità all'interno e all'esterno dell'azienda e ad instaurare rapporti di fiducia.

Nell'agire, nel comunicare e nell'informare Stucchi si conforma al principio di **trasparenza**, che rappresenta un elemento decisivo per ottenere affidabilità nei confronti degli interlocutori interni ed esterni. Trasparenza non solo rispetto alla gestione aziendale, che deve essere chiara e verificabile, ma anche rispetto alla comunicazione di informazioni sull'azienda verso l'esterno, che inoltre deve essere semplice, comprensibile, tempestiva e accessibile a tutti.

Stucchi crede alla **centralità della persona** e ritiene, dunque, inderogabili tutte le azioni di **tutela** della **salute** delle persone, della **sicurezza** sul posto di lavoro e dell'**ambiente** che ci circonda. Il benessere delle persone, la loro integrità fisica, culturale e morale, nonché la tutela delle condizioni ambientali sono, quindi, priorità costanti nell'agire dell'impresa.

Stucchi crede in un approccio condiviso e multidisciplinare al lavoro. Il **lavoro di gruppo** e la condivisione degli obiettivi e dei risultati sono elementi fondanti di Stucchi. Il bene comune deve venire sempre prima del bene individuale. È importante che alla

base dell'agire quotidiano ci sia **disponibilità** all'ascolto ed all'incontro di posizioni diverse, al fine di trovare soluzioni condivise.

Deve fondare l'azione di Stucchi il principio di **imparzialità** rispetto agli interessi dei diversi interlocutori, al fine di mantenere un costante bilanciamento tra gli interessi particolari e generali, del singolo e dell'azienda, di tutti gli azionisti, di ogni cliente e di ogni fornitore.

Il principio di imparzialità sorregge

(i) il trattamento delle persone, delle quali è necessario considerare equamente le capacità e i meriti, oltre che i doveri, e dove la non discriminazione ed il rispetto della persona sono un imperativo per Stucchi,

(ii) il rapporto con i fornitori ed i clienti, al fine di poter fornire servizi di qualità sempre più elevata.

Stucchi tutela la **riservatezza** delle informazioni e dei dati personali in proprio possesso e si astiene dall'acquisizione di dati riservati. I Destinatari sono tenuti a non utilizzare informazioni per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

A corollario degli enunciati principi vi è la **responsabilità individuale**, intesa quale leva volta a favorire in tutte le persone che operano presso Stucchi, ed in particolare nei dipendenti e nei collaboratori, una piena consapevolezza della funzione professionale e delle conseguenze delle proprie azioni, a beneficio non solo della Società stessa ma anche dei diversi interlocutori.

DISPOSIZIONI GENERALI

DESTINATARI DEL CODICE

I Destinatari del presente Codice sono:

- i componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale di Stucchi;

- i Dirigenti ed i Dipendenti che appartengono alle strutture operative di Stucchi;

- i Collaboratori ed i Consulenti esterni che agiscono in nome e per conto della Società.

Le prescrizioni contenute nel Codice Etico sono inoltre rivolte, ove espressamente previsto, anche a quegli interlocutori esterni con cui la Società intrattiene rapporti (Fornitori, prestatori di servizi, Clienti).

DIVULGAZIONE E CONOSCENZA DEL CODICE

È interesse di Stucchi che il Codice Etico abbia la massima divulgazione presso tutti i Destinatari ed i soggetti terzi e che i principi ed i valori ivi contenuti siano approvati e condivisi.

In particolare, Stucchi si impegna a far conoscere il Codice Etico a Fornitori, Clienti e Terzi in genere con cui la Società instaura rapporti.

Stucchi avrà cura di portare a conoscenza il Codice Etico di coloro che ne diventeranno in futuro Destinatari, sin dal momento dell'accettazione della carica ovvero dell'assunzione all'impiego, della stipula del rapporto di consulenza o di collaborazione con la Società.

Al fine di garantire al Codice Etico la più ampia diffusione Stucchi provvede inoltre a pubblicarlo in evidenza sulla propria intranet oltre che sul sito internet aziendale.

Stucchi predispone infine ogni presidio utile alla migliore conoscenza e interpretazione del Codice Etico, al fine di consentire la sua più sollecita ed efficace applicazione.

Tutti i Destinatari e, per quanto applicabile, anche i Clienti e i Fornitori conosceranno le disposizioni previste dal Codice Etico, nonché le procedure aziendali interne e normative di riferimento che regolano la propria specifica funzione.

A tal fine Stucchi istituisce le opportune iniziative di formazione.

Tutti i Destinatari sono sensibilizzati a richiedere ogni informazione necessaria alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme contenute nel Codice Etico, rivolgendosi ai diretti superiori o alla Direzione Aziendale o all'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

I dirigenti ed i responsabili funzionali della Società devono esplicitare con il loro operato i valori ed i contenuti del Codice Etico, premurandosi affinché essi siano percepiti e perseguiti da tutti.

I dipendenti, i collaboratori ed i consulenti devono adeguare la propria condotta ai valori, ai principi, agli obiettivi ed alle previsioni contenute nel Codice Etico, impegnandosi a segnalare all'Organismo di Vigilanza e, se del caso, alla Direzione aziendale qualsiasi comportamento o circostanza che se ne discosti.

Stucchi, tramite i propri dipendenti, assicura la conoscenza delle disposizioni del Codice Etico da parte dei soggetti terzi, informandoli riguardo agli impegni e agli obblighi previsti e richiedendo, se del caso, una formale adesione.

APPLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE

Il rispetto e la verifica dei principi contenuti nel presente Codice Etico sono demandati alla Direzione Aziendale ed ai Responsabili di funzione.

Tutti i Destinatari, nel rispetto delle regole in esso contenute, possono proporre miglioramenti utili alla sua più corretta ed efficace applicazione.

L'Organismo di Vigilanza, anche sulla base delle proposte dei Destinatari, cura l'aggiornamento del presente Codice.

VIOLAZIONI DEL CODICE E SANZIONI DISCIPLINARI

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico da parte dei Destinatari dovrà essere segnalata prontamente all'Organismo di Vigilanza della Società.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate a mezzo di posta elettronica, a mezzo di servizio postale, mediante recapito delle segnalazioni stesse nelle cassette postali posizionate nella sede aziendale ovvero oralmente in conformità alle previsioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

A seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua i relativi accertamenti, eventualmente anche avvalendosi delle competenti funzioni aziendali, nel rispetto della procedura di gestione delle segnalazioni prevista nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza provvede quindi ad informare gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari in ordine alle

violazioni del presente Codice riscontrate. Tutte le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza sono gestite in assoluta confidenzialità, a pena di revoca del mandato ai componenti del medesimo Organismo. I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

La Società, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Le sanzioni per i Dipendenti della Società sono coerenti con le misure indicate nel Contratto Collettivo Nazionale di applicabile (di seguito CCNL) e sono dettagliate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

Le infrazioni commesse da Destinatari diversi dai Dipendenti sono sanzionate dagli organi competenti in base alle regole societarie interne e secondo quanto espressamente previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, nonché nelle relative clausole contrattuali ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

CRITERI DI CONDOTTA PER GLI AMMINISTRATORI E I DIRIGENTI

DOVERI VERSO I DIPENDENTI

Stucchi, per il tramite dei suoi Amministratori e Dirigenti, si impegna a garantire ai Dipendenti pari opportunità di esprimere le proprie qualità e potenzialità e di accedere ai percorsi di crescita previsti.

A tal fine Stucchi ha strutturato i più efficaci presidi nelle fasi di selezione, formazione, affidamento di ruolo, valutazione e sviluppo di carriera.

Le funzioni preposte alla gestione del personale procedono:

- all'individuazione ed implementazione di criteri di natura strettamente professionale, basati sul merito e sulla competenza, per qualunque decisione inerente all'attività dei Dipendenti;

- allo sviluppo di un sistema di selezione, assunzione, formazione e gestione dei percorsi professionali dei Dipendenti che sia in grado di offrire opportunità di crescita all'interno della Società in modo imparziale e trasparente, e comunque tale da impedire qualsiasi discriminazione;

- alla creazione di un ambiente di lavoro nel quale le caratteristiche personali non possano costituire il presupposto per discriminazioni o molestie di carattere politico, religioso, razziale, linguistico, di sesso o di qualsiasi altro genere.

Stucchi, per il tramite dei suoi Amministratori e Dirigenti, è costantemente impegnata a preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché l'interesse degli altri stakeholders.

A tal fine Stucchi si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Dipendenti.

Obiettivo di Stucchi è proteggere le proprie risorse umane, patrimoniali e finanziarie, ricercando costantemente le sinergie necessarie non solo all'interno della Società, ma anche con i Fornitori e i Clienti coinvolti nella propria attività.

CONDUZIONE DEGLI AFFARI

Stucchi rifugge qualsivoglia pratica di corruzione, favoritismo, collusione, sollecitazione personali o mediante terzi soggetti, volte ad ottenere vantaggi economici o professionali, per sé o per altri.

Gli Amministratori e i Dirigenti devono evitare di offrire o promettere dazioni di somme di denaro o altre utilità, in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi di Stucchi, in qualunque caso e pur se soggetti ad illecite pressioni.

È fatto espresso divieto agli Amministratori e ai Dirigenti di accettare tali dazioni, per sé o per altri, così come è vietata la promessa di dazioni di somme di denaro o altre utilità, per promuovere o favorire interessi di soggetti terzi nei rapporti con la Società.

CONFLITTO DI INTERESSI

Gli Amministratori e i Dirigenti devono evitare qualsivoglia situazione in cui si possano manifestare conflitti di interesse e sono tenuti a non avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Nel caso in cui si manifesti, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi, l'Amministratore o il Dirigente è tenuto a darne al più presto comunicazione al Consiglio di Amministrazione o al proprio superiore gerarchico.

TRASPARENZA CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

Stucchi agisce nel pieno rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente sui dati contabili delle società, con particolare riguardo alla trasparenza, alla completezza e alla veridicità delle informazioni contenute nei registri contabili.

Gli Amministratori e i Dirigenti sono responsabili del rispetto dei suddetti principi.

Gli Amministratori coinvolti nelle attività di formazione del bilancio sono tenuti al rispetto delle norme, anche regolamentari, inerenti alla veridicità e alla chiarezza dei dati e delle valutazioni.

Sono, inoltre, tenuti a prestare la massima e pronta collaborazione a tutti gli organismi di controllo, ivi compreso l'Organismo di Vigilanza, che avessero a richiedere informazioni e documentazione circa l'amministrazione della Società.

DATA PROTECTION

È compito degli Amministratori e dei Dirigenti predisporre ed attuare i più elevati ed efficienti standard di protezione e sicurezza, al fine di evitare o minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati e delle informazioni stesse, di accesso non autorizzato o di trattamento improprio, in quanto non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

IMPIEGO DELLE INFORMAZIONI E DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ

È preciso obbligo di ciascun Amministratore e Dirigente evitare la comunicazione a soggetti terzi di qualsiasi informazione riservata su progetti o trattative in corso, sui modelli contrattuali e di business, sulle procedure e sui software aziendali.

È preciso obbligo di ciascun Amministratore e Dirigente garantire il corretto utilizzo delle informazioni e del patrimonio sociale da parte dei Dipendenti.

CRITERI DI CONDOTTA PER I DIPENDENTI

Stucchi si impegna a tutelare i Dipendenti, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità e delle potenzialità della persona.

A tal fine Stucchi contrasta qualsiasi forma di violenza psicologica o di mobbing, nonché qualunque atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue inclinazioni.

Non sono tollerate molestie sessuali, intendendo ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale, o qualsiasi altro tipo di discriminazione basata sul sesso, che offenda la dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro, ivi inclusi atteggiamenti di tipo fisico, verbale o non verbale.

Il Dipendente di Stucchi che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche, all'appartenenza religiosa, etc., è invitato a segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza.

CONDUZIONE DEGLI AFFARI

Il comportamento dei Dipendenti di Stucchi nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. Stucchi si impegna a limitare gli adempimenti richiesti alla propria clientela e ad adottare procedure di pagamento semplici e sicure.

È vietato, nello svolgimento della propria mansione, intrattenere rapporti economici personali o tramite familiari in conflitto con gli interessi della Società.

Tutti i Dipendenti devono astenersi dal fare o promettere dazioni di somme di denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi di Stucchi.

Tali dazioni o la loro promessa non possono essere accettate neppure per promuovere o favorire interessi di soggetti terzi nei rapporti con la Società.

Qualora si verificassero situazioni di questo genere i Dipendenti devono informare prontamente l'Organismo di Vigilanza e sospendere ogni rapporto con i soggetti terzi interessati, in attesa di specifiche istruzioni.

OMAGGI, REGALIE E ALTRE FORME DI BENEFICI

Gli Esponenti Aziendali di Stucchi non devono accettare, neanche in occasione di festività, regali e altre utilità correlati alle loro attività professionali e che non siano di modico valore[1]. Ogni Esponente Aziendale che riceva, direttamente o indirettamente, richieste o offerte di omaggi o benefici eccedenti l'importo di riferimento, deve essere autorizzato dal responsabile di funzione o dal superiore diretto, se dipendente, e deve darne comunicazione alla Direzione Aziendale e all'Organismo di Vigilanza.

Gli Esponenti Aziendali non chiedono per sé o per gli altri, né accettano regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti.

Il dipendente non offre regali o altre utilità a un superiore o ai suoi parenti o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore. In ogni caso, gli Esponenti Aziendali di Stucchi si astengono da pratiche

[1] Come valore massimo di riferimento si definisce 50 €.

non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dagli eventuali codici etici delle aziende o degli enti con i quali si hanno rapporti.

CONFLITTO DI INTERESSI

Tutti i Dipendenti sono tenuti ad evitare qualsivoglia situazione in cui si possano manifestare conflitti di interesse e debbono astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente, o per il tramite di altre persone, di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Nel caso in cui si manifesti, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi, il Dipendente è tenuto a darne al più presto comunicazione al proprio superiore gerarchico, il quale informa prontamente la Direzione Aziendale che ne valuta, caso per caso, l'effettiva sussistenza.

TRASPARENZA CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

I Dipendenti devono agire al fine di consentire la massima trasparenza e completezza della documentazione contabile.

Il Dipendente è tenuto a riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza e, se del caso, al superiore gerarchico eventuali violazioni dei suddetti principi, falsificazioni, omissioni o lacunosità della contabilità o dei documenti su cui essa si basa.

I Dipendenti, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio, sono tenuti al rispetto delle norme, anche regolamentari, inerenti alla veridicità e alla chiarezza dei dati e delle valutazioni.

Essi sono tenuti a prestare la massima e pronta collaborazione a tutti gli organismi di controllo, ivi compreso l'Organismo di

Vigilanza, che avessero a richiedere loro informazioni e documentazione circa l'amministrazione della Società.

DATA PROTECTION

È vietata ai Dipendenti la diffusione di notizie relative a informazioni e dati riservati appresi in ragione della propria funzione lavorativa, se non previa autorizzazione del superiore gerarchico.

È compito di ciascuno assicurarsi che la diffusione e la comunicazione di questi dati riservati avvenga nella totale osservanza delle procedure interne aziendali, in presenza di specifiche autorizzazioni dei vertici societari ed in conformità alle vigenti normative.

IMPIEGO DELLE INFORMAZIONI E DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ

Ogni Dipendente deve evitare la comunicazione a soggetti terzi di informazioni riservate su progetti o trattative in corso, sui modelli contrattuali e di business, sulle procedure aziendali e sui software acquisiti.

I prezzi esposti ai Clienti ed ai Fornitori e le valutazioni relative ad operazioni in corso con essi sono assolutamente riservati; non possono essere diffusi all'esterno della Società senza una specifica autorizzazione.

Il patrimonio di Stucchi è costituito da beni mobili ed immobili, attrezzature informatiche, nonché da beni immateriali di assoluto valore, quali la denominazione, il marchio, i brevetti, i rapporti con i Clienti e con i fornitori.

La gestione e l'utilizzo di essi sono affidati alla responsabilità di ogni singolo Dipendente, in considerazione anche della distribuzione organizzativa della Società.

Ciascun Dipendente è dunque tenuto personalmente ad assicurare l'incolumità sia dei beni avuti in affidamento per lo svolgimento della propria attività aziendale, sia del patrimonio complessivo di Stucchi.

È pertanto fondamentale che marchi, denominazioni, simboli, brevetti ed ogni altro elemento volto all'identificazione di Stucchi e dei suoi prodotti e servizi vengano impiegati esclusivamente per queste finalità; in particolare in caso di riproduzione grafica e/o elettronica, deve sempre sussistere specifica autorizzazione da parte della Società.

I locali, le attrezzature, gli apparecchi e i sistemi di proprietà o locati alla Società possono essere utilizzati solo durante i prestabiliti orari di lavoro, ed unicamente per lo svolgimento dell'attività di competenza, o per finalità di volta in volta concordate con la Direzione aziendale.

È altresì preclusa la riproduzione e l'asporto all'esterno di software impiegati dalla Società, salvo esplicita autorizzazione.

È vietato l'utilizzo dei sistemi informatici al di fuori dell'uso prettamente necessario, come ad esempio la navigazione in internet per scopi non attinenti alla propria mansione.

È vietato l'uso dei locali aziendali per scopi differenti da quelli della conduzione degli affari, salvo esplicita autorizzazione.

Nessun Dipendente può accedere alla postazione di lavoro di un altro collega, allo scopo di compiere azioni quali la visione e l'utilizzo di documenti o file elettronici, in mancanza di ragioni legittime e del consenso del titolare o, in sua assenza, del superiore gerarchico.

FORNITORI E CLIENTI

Nel rapporto con Fornitori e Clienti Stucchi si conforma a principi di trasparenza e correttezza.

Il rapporto con i Clienti e i Fornitori deve essere sempre condotto con autonomia e spirito di cooperazione, avendo quale scopo la reciproca soddisfazione e convenienza.

Ai propri Fornitori e Clienti Stucchi garantisce la piena applicazione dei principi e dei comportamenti contenuti nel presente Codice Etico e richiede analogo rispetto.

IL RAPPORTO CON I FORNITORI

La selezione dei Fornitori è improntata alla ricerca della massima utilità sia per Stucchi che per i suoi Fornitori, operando nella massima lealtà, trasparenza, riservatezza e collaborazione reciproca.

Stucchi, nel proprio interesse, è costantemente impegnata a non precludere ad alcuno, in possesso dei requisiti per competere, la possibilità di concorrere alla stipulazione di contratti.

Il rispetto delle persone e del mercato impone a Stucchi di contrastare prassi commerciali che inducano il Fornitore a stipulare un contratto a lui sfavorevole.

Stucchi richiede ai propri Fornitori di condividere il Codice Etico e di garantire il rispetto dei principi e dei comportamenti ivi indicati, che Stucchi considera condizione imprescindibile per stipulare un contratto di acquisto di beni o servizi.

IL RAPPORTO CON I CLIENTI

Nella fornitura di servizi ai Clienti Stucchi ricerca costantemente la massima soddisfazione degli stessi, operando con la massima lealtà, trasparenza, riservatezza e collaborazione reciproca.

Stucchi è, inoltre, costantemente impegnata ad offrire il miglior apporto di servizio, evitando abusi o distorsioni che possano determinarsi in presenza di condizioni di urgenza o necessità da parte del Cliente.

Il rispetto delle persone e del mercato impone a Stucchi di contrastare prassi commerciali che inducano un Cliente a stipulare un contratto a condizioni vessatorie.

Coerentemente alla propria Responsabilità Sociale Stucchi richiede ai propri Clienti di prendere visione del Codice Etico e di condividere il rispetto dei principi e dei comportamenti ivi indicati.

CONCORRENTI E MERCATO

Stucchi svolge la propria attività ispirandosi ai principi dell'integrità morale, della correttezza e della lealtà nei rapporti, della legittimità formale e sostanziale del proprio operato.

Nei rapporti con i Concorrenti e più in generale con il mercato, Stucchi assicura attraverso i propri Amministratori, Dirigenti e Dipendenti la più assoluta riservatezza in occasione di incontri, trattative, transazioni, partecipazione ad iniziative di business o ad organismi associativi comuni.

Analoghi valori e comportamenti richiedono da parte dei Concorrenti nelle medesime occasioni, intendendo il mercato come la sede propria di manifestazione del principio economico di libera, regolata e leale concorrenza, ma anche di collaborazione economica in funzione di risultati e benefici di interesse reciproco e per l'intera collettività. Sulla base di tali principi Stucchi si rapporta alle associazioni di rappresentanza dei propri stakeholders, nella convinzione che il dialogo con le stesse rappresenti una possibilità di crescita e di cooperazione reciproca, oltre che uno strumento fondamentale per poter presentare le proprie posizioni nonché per prevenire possibili situazioni di conflitto.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'assunzione di impegni con le Istituzioni Pubbliche Locali, Statali, Comunitarie e Internazionali è riservata esclusivamente alle funzioni preposte e autorizzate. Per questo motivo è previsto che la documentazione, che riassume le modalità attraverso le quali Stucchi è entrata in contatto con le Istituzioni, venga raccolta e conservata. Ogni rapporto con le Istituzioni Locali, Nazionali, Internazionali o Comunitarie è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a esplicitare l'attività di Stucchi, a rispondere a richieste informali o ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze), o comunque a rendere nota la posizione dell'Azienda su temi rilevanti.

È fatto assoluto divieto di:

• esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;

• offrire o in alcun modo fornire omaggi, regalie e altre forme di benefici;

• sollecitare od ottenere informazioni riservate.

Inoltre, è fatto divieto agli Esponenti Aziendali, ai collaboratori esterni e ai consulenti di:

• falsificare e/o alterare i rendiconti al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la Società;

• falsificare e/o alterare i dati documentali al fine di ottenere il favore o l'approvazione di un progetto non conforme alle normative vigenti in materia;

• destinare fondi pubblici a finalità diverse da quelle per cui si sono ottenuti.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Codice Etico, entrato in vigore a seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2011, è stato revisionato con delibera dell'Organo apicale del 22 marzo 2023. Ogni ulteriore variazione o integrazione del Codice Etico dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

ALLEGATO 2

PROCEDURA N. 075041000
'GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE'

Procedura 075041000

Stucchi®

Gestione della documentazione

a constant flow of solutions

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

ALLEGATO 3

PROCEDURA N. 075061000
'GESTIONE DELLE RISORSE – AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE'

Procedura 075061000

Stucchi®

GESTIONE DELLE RISORSE

- Amministrazione [del personale -]

a constant flow of solutions

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

ALLEGATO 4

ISTRUZIONE OPERATIVA N. 000010000
'TRASFERTE'

Stucchi®	Trasferte	Istruzione Operativa 000010000
		Rev. 04

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

ALLEGATO 5

PROCEDURA N. 075074000
'PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE'

Procedura 075074000

Stucchi®

Pianificazione della produzione

a constant flow of solutions

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

ALLEGATO 6

PROCEDURA N. 075072000
'APPROVVIGIONAMENTO'

Procedura 075072000

Stucchi®

Approvvigionamento

a constant flow of solutions

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

ALLEGATO 7

ISTRUZIONE OPERATIVA N. 070000103
'PROCESSO DI AUTENTICAZIONE'

Stucchi	PROCESSO DI AUTENTICAZIONE	Istruzione Operativa 070000103
		Rev. 00

omissis

omissis

omissis

ALLEGATO 8

ISTRUZIONE OPERATIVA N. 070000106
'CONNESSIONE ALLA RETE WI-FI STUCCHI-OSPITI'

Stucchi®	**CONNESSIONE ALLA RETE WI-FI "STUCCHI-OSPITI"**	**Istruzione Operativa 070000106**
		Rev. 01

omissis

omissis

omissis

omissis

ALLEGATO 9

ISTRUZIONE OPERATIVA N. 070000102
'CORRETTO UTILIZZO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI IT'

Stucchi	CORRETTO UTILIZZO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI IT	Istruzione Operativa 070000102
		Rev. 00

omissis

omissis

omissis

ALLEGATO 10

PROCEDURA N. 075078000
'ASSISTENZA POST VENDITA'

Procedura 075078000

Stucchi®

Assistenza Post Vendita

a constant flow of solutions

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

ALLEGATO 11

PROCEDURA N. 075079000
'GESTIONE PROVE, CONTROLLI E COLLAUDI'

Procedura 075079000

Stucchi®

GESTIONE PROVE, CONTROLLI E COLLAUDI

a constant flow of solutions

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

ALLEGATO 12

ISTRUZIONE OPERATIVA N. 076446020
'GESTIONE DEI RIFIUTI'

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis